

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231

DATA	INDICE DI REVISIONE	NATURA DELLA MODIFICA	VERIFICA E APPROVAZIONE
29/07/2013	01	PRIMA EMISSIONE	CDA

SOMMARIO

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO.....	13
IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ATFMMB	15
IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	18
PROCEDURE DOCUMENTALI ED INFORMATICHE	18
IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI.....	19
IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	20
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
IL CODICE ETICO DI AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO	25
PARTE SPECIALE A	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	28
PARTE SPECIALE B	
REATI INFORMATICI.....	35
PARTE SPECIALE C	
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	41
PARTE SPECIALE D	
REATI FALSITA' IN MONETE.....	45
PARTE SPECIALE E	
REATI SOCIETARI.....	50
PARTE SPECIALE F	
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SICUREZZA SUL LAVORO	57
PARTE SPECIALE G	
REATI AMBIENTALI.....	68
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO A FUNE.....	76
ALLEGATO 2 – DESCRIZIONE DEL SITO	77
ALLEGATO 3 – ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI.....	84
ALLEGATO 4 – SITUAZIONI DI POSSIBILE EMERGENZA.....	90

PARTE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 dell'8 giugno 2001 e la normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni: il "Decreto")¹ ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

La disciplina del Decreto prevede una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell'ente, che non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità, l'ente diviene il destinatario di una sanzione destinata a colpire il patrimonio sociale, nel caso in cui il dipendente (personale apicale, intermedio, ecc.) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto, saranno applicabili agli enti, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.¹

Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, comma 10, sancisce la responsabilità dell'azienda qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stesso (quali ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera a).

Pertanto nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati, alla

¹ La legge 300/2000 ha ratificato ed eseguito diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione europea), la legge 300/2000 conteneva la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica: disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'azienda.

L'ente invece non risponde se le persone indicate nelle lettere a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ente può essere ritenuto responsabile per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quater1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies e 25-novies del Decreto, nonché dall'articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 (i "reati-presupposto"), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1 (sopra riportati), del Decreto.

I reati-presupposto richiamati dalle suddette disposizioni normative possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- a. delitti contro la pubblica amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto¹;
- b. delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-bis del Decreto²;
- c. delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-ter del Decreto³;
- d. delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis del Decreto⁴;

¹ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

² L'art. 24-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

³ L'art. 24-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), dei reati previsti dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sulle disposizioni in materia di immigrazioni clandestine, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. sulle associazioni di stampo mafioso, di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309).

⁴ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001; in seguito, esso è stato modificato dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di

- e. delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto¹;
- f. reati societari, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto²;
- g. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-quater del Decreto³;
- h. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-quater1 del Decreto;
- i. delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-quinquies del Decreto⁴;
- j. delitti in materia di abusi di mercato, indicati all'art. 25-sexies del Decreto⁵;
- k. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto⁶;

brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

¹ L'art. 25-bis.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

² L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs.61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

³ L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁴ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi all' prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

⁵ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/1998).

⁶ L'art. 25-septies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della

- l. reati transnazionali, indicati dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146¹;
- m. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-octies del Decreto²;
- n. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto³;
- o. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25-decies del Decreto⁴;
- p. reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto che riporta numerose fattispecie⁵;
- q. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dall'art. 25-duodecies del Decreto⁶.

Lo scenario appena descritto è peraltro destinato a mutare. L'Unione Europea, infatti, con l'adozione di una serie di provvedimenti⁷, ha previsto che gli Stati membri adottino le misure

salute e sicurezza sul lavoro e delle lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

¹ La legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto, mediante un'autonoma previsione contenuta nel suo art. 10, la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di c.d. "reato transnazionale". La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d)]:

- a) "sia commesso in più di uno Stato";
- b) "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato";
- c) "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";
- d) "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo di quelli che fanno scattare la responsabilità degli enti. L'art. 10 della L. 146/2006 dispone – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". I reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006 sono i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

² L'art. 25-octies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

³ L'art. 25-novies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati previsti dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

⁴ L'art. 25-decies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dalla L. 116/2009, come modificata dal D.Lgs. 121/2011.

⁵ L'art. 25-undecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (entrato in vigore il 16 agosto 2011), che a sua volta ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

⁶ L'art. 25-duodecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) "Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato".

⁷ Ci si riferisce, in particolare, delle seguenti decisioni-quadro del Consiglio dell'Unione Europea:

- i. Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;
- ii. Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato;

necessarie al fine di perseguire in sede penale i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente, i fenomeni di corruzione nel settore privato, nonché il traffico illecito di stupefacenti. Tali provvedimenti quadro prescrivono l'adozione da parte degli Stati membri di strumenti adeguati affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili e sanzionate per alcune categorie di reati.

Imputabilità ed esenzione dell'ente dalla responsabilità amministrativa.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto in esame, "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

L'ente è ritenuto responsabile se il reato viene posto in essere:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

L'ente, secondo la norma, non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver formalmente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "organismo di controllo interno all'ente", con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Requisiti dei Modelli

Un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività a rischio di reato;

iii. Consiglio UE, Decisione quadro del 25 ottobre 2004, 2004/757/GAI, relativa al traffico illecito di stupefacenti.

Inoltre, la Direttiva 2009/99/CE (pubblicata sulla G.U.C.E. del 6 dicembre 2008) dispone un notevole ampliamento delle fattispecie di reati ambientali sanzionabili a norma del d.lgs. 231/2001. In particolare, si chiarisce che gli Stati Membri dovranno provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di reati tra i quali, a titolo esemplificativo:

1. scarico, emissione o immissione di sostanze/radiazioni nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino decesso, lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque o alla flora e fauna;
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti che provochi (o possa provocare) il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque o alla flora e fauna;
3. esercizio di impianti in cui siano svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochino (possano provocare) danni a persone o all'ambiente;
4. produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino (possano provocare) danni a persone o all'ambiente.

- b) prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- c) individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- d) prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Reato-presupposto commesso da soggetti apicali

Nell'ipotesi di un reato-presupposto commesso da *soggetti apicali*, l'ente non risponderà se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

Reato-presupposto commesso da soggetti sottoposti

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da *soggetti sottoposti* alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di **carezza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza**. Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità, così come enunciato dall'art.6, comma 1, lettera a) del Decreto.

Sanzioni previste dal Decreto

Al verificarsi delle condotte sanzionate dal Decreto sono previste a carico dell'ente:

- a) *sanzioni pecuniarie*: fino a un massimo di circa un milione e mezzo di Euro (e sequestro conservativo in sede cautelare)¹;

¹ Con riferimento ai reati di c.d. Market Abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui agli artt. 184 e 185 d.lgs. 58/1998), l'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 prevede, per il caso in cui in seguito alla commissione di tali reati il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la possibilità di aumento della sanzione pecuniaria fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

b) *sanzioni interdittive*,

oltre a:

c) *confisca* (e sequestro preventivo in sede cautelare);

d) *pubblicazione della sentenza* (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, esse "hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente").

Esse possono consistere in:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste¹, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare, su richiesta del pubblico ministero. Le "misure cautelari" saranno quindi disposte in presenza di gravi indizi di responsabilità, da cui inoltre, risulti attuale e concreto il pericolo che siano reiterate medesime condotte criminose.

¹ Si tratta di:

- reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001,
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001,
- taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001,
- delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001,
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-bis1 d.lgs. 231/2001,
- delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001,
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater1 d.lgs. 231/2001,
- delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001,
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25- septies d.lgs. 231/2001,
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001,
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Linee guida emanate dall'associazione di categoria (*Confindustria*)

Conformemente a quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, che può eventualmente formulare osservazioni¹.

In linea con sopra riportato, Confindustria ha adottato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" (le "Linee Guida di Confindustria"). Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo sono:

- a. l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal d.lgs. 231/2001;
- b. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati. Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi di reato sono così individuate:
 - b.1 adozione di un **codice etico** con riferimento ai reati considerati;
 - b.2 adozione di un **sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro** soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
 - b.3 adozione di **procedure manuali e informatiche**;
 - b.4 adozione di un **sistema di poteri autorizzativi e di firma**;
 - b.5 adozione di un **sistema di controllo di gestione**;
 - b.6 adozione di un **sistema di comunicazione e formazione del personale**.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare lo svolgimento dei controlli;
- c. la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di curarne l'aggiornamento;

¹ "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati" (art. 6, comma 3).

- d. la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO

La missione del Consorzio ATFMMB

Per promuovere e sostenere il turismo sul lago di Garda, il Consorzio costituito fra la Provincia e la Camera di Commercio I.A.A. di Verona con il Comune di Malcesine ha dato vita fin dal 1955 all'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo (Funivia Monte Baldo Malcesine). Il Consorzio ha come oggetto principale l'impianto e l'esercizio di funivie per il trasporto di persone e cose ed in particolare della funivia che collega il capoluogo del Comune di Malcesine alla frazione di S. Michele e alla dorsale del Monte Baldo. Il suo Consiglio di Amministrazione opera con particolare sensibilità per le istanze territoriali.

Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello

Il Modello esprime la volontà di ATFMMB di adottare tutte le misure necessarie affinché l'attività svolta dall'Ente sia improntata al rispetto della legge e sia ispirata a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

In particolare, il Modello mira a garantire che tutte le attività di ATFMMB:

- a. siano poste in essere in perfetta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché delle procedure interne e dei principi comportamentali dettati dal codice etico adottato dall'Azienda;
- b. perseguano finalità lecite e non mirino a far conseguire vantaggi illeciti all'Azienda o suoi rappresentanti o dipendenti;
- c. siano motivate, documentate e quindi controllabili.

ATFMMB è consapevole che l'adozione e l'effettiva attuazione del proprio Modello, oltre a contribuire al generale miglioramento della struttura organizzativa di ATFMMB e del suo funzionamento, debbano consentire all'Ente di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto. Attraverso il Modello non vengono sostituite ex novo le direttive aziendali e le procedure operative già esistenti in ATFMMB con un nuovo apparato di prescrizioni comportamentali e regole di controllo. Al fine di evitare un eccessivo appesantimento del corpo normativo in vigore all'interno di ATFMMB, l'approccio che si è inteso adottare nel predisporre il Modello è stato quello di privilegiare la valorizzazione dei presidi organizzativi esistenti, nella misura in cui essi si mostrino adeguati allo scopo di prevenzione della commissione dei reati-presupposto, che ATFMMB persegue con l'adozione ed attuazione del Modello stesso. Si è potuto quindi procedere con interventi mirati e quanto più possibile coerenti con il suddetto corpo normativo interno dell'ente, intervenendo a rinforzare le aree di attività non adeguatamente strutturate e presidiate al fine di garantire la non commissione dei reati presupposto.

Il Modello ha individuato una serie di protocolli preventivi, finalizzati a far fronte al rischio di commissione di reati-presupposto all'interno di ATFMMB, laddove tale rischio non fosse adeguatamente fronteggiato dalle regole e procedure già in essere. Insieme a tali protocolli, è stato predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

In definitiva, il Modello adottato da ATFMMB formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti operativi, con

specifica previsione di principi generali di controllo quali, ad es., la segregazione delle funzioni coniugata con opportuni meccanismi di controllo reciproco.

Il Modello rappresenta dunque un sistema strutturato ed organico di processi, procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), che coinvolge ogni aspetto dell'attività dell'Azienda, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - l'Organismo di Vigilanza, i responsabili delle Direzioni e delle Aree/Funzioni aziendali dell'Ente e tutti i soggetti che, a diverso titolo, svolgono attività per conto di ATFMMB, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana di quest'ultima.

Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una serie di "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e considerate a rischio per l'Azienda. La Parte Generale del Modello individua gli elementi essenziali della struttura organizzativa dell'Ente, nonché definisce i principi di carattere generale, validi nell'ambito dell'intera vita aziendale e non soltanto con riferimento alle attività definite a rischio.

Struttura della Parte Generale

La Parte Generale si compone delle seguenti parti:

- a) una breve illustrazione della ratio e dei principi del Decreto;
- b) una sintetica descrizione della struttura organizzativa e delle attività svolte da ATFMMB;
- c) il sistema di procure e deleghe, nonché le procedure documentali e informatiche adottati all'interno di ATFMMB;
- d) il sistema di controllo di gestione;
- e) il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- f) il codice etico;
- g) le regole riguardanti la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- h) le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- i) le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

Struttura della Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in 7 parti:

- a) parte Speciale A, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) parte Speciale B, relativa ai c.d. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- c) parte Speciale C, relativa ai delitti di criminalità organizzata;
- d) parte Speciale D, relativa ai c.d. reati di Falsità;

- e) parte Speciale E, relativa ai c.d. reati societari;
- f) parte Speciale F, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- g) parte Speciale G, relativa ai reati ambientali, con relativi allegati.

IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ATFMMB

Il modello di governance di ATFMMB

Il Consorzio ATFMMB ha come oggetto principale l'impianto o l'esercizio di funivie per il trasporto di persone e cose. Il Consorzio può inoltre provvedere alla costruzione e gestione di impianti di risalita, all'ampiamiento e gestione di posti di ristoro ed assistenza nelle stazioni viaggiatori, allo svolgimento di ogni esercizio di trasporto pubblico e/o attività commerciale comunque connessa col trasporto stesso che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti o che comunque comporti il beneficio al bilancio del Consorzio e/o contribuisca allo sviluppo turistico-economico e alla salvaguardia ambientale della zona interessante il bacino del Lago di Garda e il Monte Baldo, alla gestione di ogni altro servizio pubblico locale avente affinità con l'oggetto principale affidato agli Enti consorziati.

Per poter adempiere a quanto previsto nell'oggetto sociale e per raggiungere gli obiettivi fissati, il Consorzio agisce tramite i propri organi:

- a) Assemblea dei consorziati;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Direttore;
- e) Revisore dei Conti.

La struttura adottata dal Consorzio tiene conto della necessità di dotare ATFMMB di una organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa e le funzioni dei singoli organi sono riportate dettagliatamente nello Statuto. Risulta utile riportare sinteticamente le peculiarità dei singoli organi:

- a) **Assemblea dei consorziati** – elegge e revoca il Consiglio di Amministrazione; nomina il Revisore dei Conti; approva gli indirizzi che il CdA e il Direttore sono tenuti ad osservare; nomina il Direttore su proposta del CdA; approva le modifiche allo Statuto; approva le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato; approva l'ammissione al Consorzio di altri Enti; approva i regolamenti di sua competenza per il funzionamento del Consorzio; approva gli atti fondamentali del CdA; delibera su tutte le questioni sottoposte dal CdA e dal Presidente del CdA; approva i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, il Piano-programma e il Conto Consuntivo del Consorzio;
- b) **Consiglio di Amministrazione** – esso è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati al

Presidente e al Direttore; delibera le politiche industriali e di servizio del Consorzio nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea ed in conformità al piano di programma; delibera il piano di programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo; delibera i regolamenti previsti dallo Statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio; delibera la nomina del Direttore; adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio; può affidare specifici incarichi ai componenti del CdA stesso e al Direttore. L'attività del CdA, oltre che essere disciplinata dallo Statuto, è soggetta al rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione" emanato conformemente a quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto stesso.

- c) **Presidente** – rappresenta il Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, con gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea; convoca e presiede il CdA; vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del CdA; firma la corrispondenza e gli atti del CdA; riferisce periodicamente e gli atti del CdA; riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale; promuove le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza; adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del CdA che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica; può attribuire proprie competenze al Vice Presidente o a uno o più componenti del CdA;
- d) **Direttore** – ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna del Consorzio idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali; sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio; adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo; sottopone al CdA lo schema del piano di programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del CdA, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne la convocazione al Presidente, esegue le deliberazioni del CdA; può stare in giudizio quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio; adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite, nel rispetto delle leggi e dei CCNL nonché dal regolamento aziendale; dirige il personale del Consorzio; provvede agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle spese in economia; presiede alle aste e alle licitazioni private e stipula i contratti; firma gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; interviene nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di consigliare o transigere la controversia; provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal CdA; previa autorizzazione del CdA, può delegare proprie competenze ad uno o più dirigenti del Consorzio nonché il potere di firma che comporti impegni per il Consorzio.
- e) **Revisore dei Conti** – effettua il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio; vigila sul rispetto delle norme di legge in materia e dello Statuto; accerta e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione; esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali e le eventuali variazioni; esamina la

documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio, la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano di programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al CdA; esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministrazione del Consorzio e dagli Enti consorziati, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

L'assetto organizzativo di ATFMMB

La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del CdA su proposta del Direttore nella sua qualità di responsabile della gestione. La struttura organizzativa di ATFMMB, riportato nello specifico organigramma, deve definire le principali funzioni delle unità operative (line) ed ausiliarie (staff) e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.

All'interno della struttura organizzativa di ATFMMB vengono garantite la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo nonché la massima efficienza operativa.

Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

In data 8 marzo 2013 ATFMMB si è dotata di un organigramma e di un mansionario aziendale che hanno così completato il modello di governance aziendale.

Le funzioni identificate sono il Direttore Generale, già descritto sopra, il Capo Area Amministrativa e il Responsabile della Contabilità e del Bilancio, le cui funzioni sono descritte nel mansionario, e il Direttore di Esercizio, previsto per legge (vedi D. PdR. 11 luglio 1980, Decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 18 febbraio 2011, n. 48).

La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve necessariamente essere valutato alla luce della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro") e successive modifiche ed integrazioni.

Tale complesso normativo, infatti, delinea un ulteriore "sistema" di principi costrittivi e adempimenti obbligatori che opportunamente integrati nella struttura del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo riducono ad un livello "accettabile", e dunque esimente, la possibilità di una condotta di reato colposo commesso mediante violazione delle norme prevenzionistiche di cui al T.U. n. 81/2008.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Consorzio si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente T.U. n. 81/2008.

Il Sistema Retributivo di ATFMMB

Il Consorzio, conformemente con quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto vigente, ha adottato un "Regolamento del Personale" che deve essere rispettato da tutti i dipendenti del Consorzio stesso. Per quanto attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente di ATFMMB, questo è disciplinato dalle norme legislative inderogabili che

regolano il rapporto di lavoro di Diritto Privato, da quelle contenute nel R.D. 08/01/31 n. 148 in quanto applicabili, dai regolamenti di esercizio di ATFMMB approvati dall'ispettorato della Motorizzazione Civile con nota 25/07/1962 n. 10.890/f.16.

Il sistema retributivo, oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente, tiene conto degli accordi conclusi con i rappresentanti dei lavoratori relativamente alle forme e alle misure con le quali valutare la qualità e la quantità del servizio prestato dai dipendenti anche ai fini di ottenere i premi di produttività previsti dai contratti di lavoro. Come disposto dall'art. 16 del Regolamento del Personale, ciascun responsabile di servizio, sia tecnico che amministrativo, è tenuto a formulare ogni anno una relazione sull'andamento del settore affidatogli con particolare riguardo all'impegno profuso dal personale sottoposto ed ai relativi carichi di lavoro. Per dare corso alle predette valutazioni, in accordo con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, ATFMMB sta implementando, e a breve adotterà, una modalità di attribuzione del compenso variabile che tenga conto di determinati indicatori di performance differenziati per il personale tecnico, amministrativo e addetto alla biglietteria.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

I principi generali

La buona pratica aziendale, conformemente con quanto specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 31 marzo 2008, prevede che alcune competenze proprie del direttore possano essere attribuite, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, a soggetti diversi. Le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, devono essere quindi formalizzate e approvate dall'organo direttivo.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno ATFMMB risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura di ATFMMB.

La struttura del sistema di deleghe e procure

Per quanto attiene la struttura del sistema di deleghe e procure, allo stato attuale l'Azienda ha avviato un'attività di analisi per la definizione delle deleghe da attribuire all'interno della propria struttura, con particolare riguardo alle aree che maggiormente necessitano di flessibilità e controllo, ed in particolar modo quelle in materia di sicurezza sul lavoro.

PROCEDURE DOCUMENTALI ED INFORMATICHE

La descrizione delle attività, dei compiti e delle responsabilità delle strutture organizzative, degli strumenti e del momento del controllo, costituiscono elementi fondamentali del controllo interno che, al fine del raggiungimento della massima utilità, devono assumere la forma di sistema procedurale organizzato e strutturato. Per questo, ATFMMB ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del Modello, ATFMMB ha tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, sono stati evidenziati:

1. lo Statuto;
2. il Sistema dei controlli Interni, e quindi le procedure aziendali;
3. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di ATFMMB (organigramma aziendale e mansionario), ed il sistema di controllo della gestione;
4. i regolamenti interni;
5. i controlli periodici svolti dal Revisore dei conti;
6. il sistema disciplinare previsto dal CCNL.

In particolare, le procedure approntate dall'Azienda, sia documentali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L'operato di ATFMMB deve rispondere ad esigenze di "buon andamento", concetto che può essere tradotto, in termini più vicini alla disciplina aziendalistica, come economicità, efficacia ed efficienza gestionale, quindi nel massimo contemperamento degli interessi pubblici in materia di apertura e di parità di trattamento fra tutti i fruitori del servizio. Affinchè tale precetto sia rispettato, il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche 'Controllo di Gestione') di ATFMMB prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

L'articolo 35, comma 1, lettera c, dello Statuto prescrive che il Direttore debba sottoporre al CdA lo schema del piano di programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo. L'art. 45 dello statuto prevede inoltre che il piano programma contenga le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo.

Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il Piano programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il Bilancio preventivo economico annuale non potrà chiudersi in deficit. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti al Consorzio a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti consorziati per ragioni di carattere sociale. Il bilancio preventivo deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

Il Conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

Nella scelta dei criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale, nonché dei criteri per la determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi dovranno essere seguite le norme di legge nonché i principi contabili statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri per la generalità delle imprese con le integrazioni e le modificazioni suggerite dai Consigli stessi per le imprese pubbliche degli Enti Locali.

Con apposito regolamento l'Assemblea determina con riferimento ai principi e agli indirizzi di cui ai precedenti punti, nonché alle leggi vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del Piano programma, del Bilancio pluriennale di previsione, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo.

I bilanci di previsione e il conto consuntivo dovranno essere trasmessi agli Enti consorziati, i quali potranno sottoporli, per un'opportuna presa d'atto, ai rispettivi Consigli.

IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ATFMMB si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro), mettendo a disposizione locali e presidi conformi alla normativa vigente, sviluppando una cultura orientata alla sicurezza sul lavoro e promuovendo comportamenti idonei e responsabili, nel rispetto della propria e dell'altrui sicurezza, con particolare riferimento ai fruitori degli impianti di ATFMMB.

In particolare, per meglio adempiere alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. e integrazioni, ATFMMB adotta un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standards tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell' applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Gli adempimenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate sono affidati all'RSPP e al Medico competente, dotati di idonea specializzazione ed abilitazione, appositamente incaricati di svolgere tale attività.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Caratteristiche generali dell'Organismo di Vigilanza dell'ente

L'articolo 6, lettera b) del decreto riconosce efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa a favore dell'ente che affida ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei suoi destinatari;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello specifico, secondo una concreta interpretazione delle norme, l'OdV di ATFMMB è posto all'esterno dei processi operativi dell'azienda, in posizione di staff al CdA, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle direzioni ed aree/funzioni aziendali di ATFMMB.

In considerazione di quanto sopra, il CdA dell'Azienda ha affidato il relativo incarico ad un organismo collegiale appositamente istituito, i cui membri siano in possesso delle caratteristiche necessarie prescritte dal decreto:

- **autonomia e indipendenza**, caratteristiche fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'OdV di ATFMMB quindi:
 - i. non svolge attività proprie di altre funzioni aziendali e non svolge compiti operativi;
 - ii. deve essere in possesso di autonomi poteri e capacità di iniziativa e controllo;
 - iii. deve avere la concreta possibilità di relazionarsi direttamente con tutti i soggetti che svolgono attività per conto di ATFMMB;
- **professionalità**, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'OdV (così come i suoi membri) deve possedere, in modo da poter efficacemente eseguire in concreto la funzione di vigilanza;

- **continuità di azione**, da realizzarsi attraverso la presenza nell'OdV di almeno una persona interna al Consorzio. Al fine di dare effettiva attuazione alla continuità di azione, l'OdV deve:
 - i. vigilare costantemente sull'osservanza del modello con i necessari poteri d'indagine;
 - ii. essere una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
 - iii. curare l'attuazione del modello ed assicurarne il costante aggiornamento;
 - iv. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il CdA di ATFMMB provvede alla nomina dei componenti dell'OdV adottando apposita delibera. È altresì rimessa al CdA dell'azienda la valutazione periodica circa l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. All'OdV viene assicurata, in conformità con le procedure aziendali, una dotazione finanziaria (***budget***) adeguata per permettere a quest'ultimo di espletare al meglio la propria funzione. In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV potrà inoltre avvalersi, ove necessario, di professionisti e consulenti.

Gli aspetti relativi alla composizione dell'OdV, alle caratteristiche principali della sua attività, alle funzioni e connessi poteri ad esso attribuiti dalla società ai fini della corretta ed efficace esecuzione dei suoi compiti istituzionali, nonché alla definizione dei suoi obblighi di reporting nei confronti dei vertici del Consorzio e di un efficiente sistema di flussi informativi e di segnalazioni da parte delle funzioni aziendali, sono regolamentati dalla normativa di riferimento e dalla delibera di nomina del CdA.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di ATFMMB si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal modello) sono atti riservati alla competenza del CdA. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con ATFMMB.

Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato in generale il compito di:

1. vigilare sull'applicazione del modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto;
2. verificare l'efficacia e adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
3. individuare e proporre al CdA aggiornamenti e modifiche del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;

4. gestire la formazione del personale di ATFMMB finalizza alla comprensione ed all'applicazione del modello.

Più specificamente, a livello operativo all'OdV sono affidati i seguenti compiti di:

- verificare periodicamente, con cadenza almeno annuale, la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine la direzione generale e i responsabili delle varie direzioni funzionali, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre ATFMMB al rischio di reato. Ogni comunicazione e segnalazione inviata all'OdV deve essere per iscritto e non anonima;
- effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da ATFMMB, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riportati in un apposito verbale da conservare negli uffici del Consorzio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello portati all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, l'OdV gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali e dispone delle risorse finanziarie e professionali adeguate.

Flussi informativi nei confronti dell'OdV.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o comunque segnalazioni di violazioni al modello o conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e definisce gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmetne l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime, qualora ne sia evidente l'invio strumentale e la non ineranza all'attività dell'organismo. Pertanto, le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere informata scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di **violazione del modello**;

- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e di informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di appositi canali informativi dedicati;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo all'OdV.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al decreto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano ATFMMB o suoi dipendenti, collaboratori o organi societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e /o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali del Consorzio nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello.

Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari

Relativamente alle attività svolte, l'OdV dovrà redigere appositi verbali da trasmettere al CdA e che saranno conservati agli atti del Consorzio. L'OdV dovrà quindi riportare periodicamente le proprie risultanze al CdA (almeno annualmente in concomitanza con le proprie attività di verifica) e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità, anche solo per riferire al CdA informazioni utili in merito al funzionamento del modello. Attraverso tali momenti di condivisione, si assicura che l'incarico dell'OdV venga espletato con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV predispose annualmente un rapporto scritto sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi, sulle verifiche specifiche e l'esito delle stesse, nonché sull'attuazione in generale del modello. Il rapporto deve essere inoltrato al CdA entro il 28 febbraio di ogni anno e deve essere inviato per conoscenza anche al Direttore. Il CdA e il Direttore hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Il sistema delle deleghe e dei controlli interni

L'OdV, infine, deve prendere atto e registrare il sistema delle deleghe di volta in volta adottato da ATFMMB, aggiornando, ove del caso, il modello. Il sistema vigente alla data di formazione del modello risulta dall'organigramma approvato in data 8 marzo 2013 che riporta

anche il mansionario con le funzioni affidate a ciascuna risorsa umana operante all'interno della società.

Per quanto attiene i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori, la società ha adottato un'informativa ad personam, portandola a conoscenza degli interessati, unitamente alle possibili conseguenze in caso di non adeguamento.

IL CODICE ETICO DI AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO

Elaborazione ed approvazione del Codice Etico

Il CdA di ATFMMB nell'elaborazione del Codice Etico ha ritenuto che lo stesso debba contenere i principi comportamentali e di moralità ed integrità imprenditoriali ritenuti di primaria importanza per il buon nome e funzionamento del Consorzio, per i suoi rapporti interni correnti tra i vari organi, per i rapporti con e tra consorziati, per i rapporti con i clienti e i fornitori, nonché, più in generale, con tutti gli stakeholders.

Il CE approvato da ATFMMB è lo strumento attraverso il quale vengono esplicitati i principi generali e di comportamento che tutti coloro che interagiscono con ATFMMB sono tenuti a conoscere, rispettare e far rispettare a tutela e garanzia del corretto operato di ATFMMB, della sua immagine e reputazione, nonché a salvaguardia degli interessi degli stakeholders.

Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico riporta le regole generali di comportamento alle quali i Destinatari dello stesso debbono ispirarsi, adottando comportamenti leali, onesti, trasparenti, corretti e diligenti. Esso consente di diffondere in maniera omogenea i principi che ispirano l'operato di ATFMMB, in modo che tutti coloro che ne fanno parte possano comportarsi coerentemente con essi nelle loro quotidiane attività.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi del Consorzio e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Tutti i Destinatari e coloro che sono chiamati al rispetto del Codice Etico sono tenuti, per quanto di propria competenza, a conoscerlo, ad applicarlo, a richiedere spiegazioni in caso di dubbi, a proporre suggerimenti ed integrazioni, ovvero a segnalare la necessità di procedere ad un suo aggiornamento e adeguamento, a segnalare eventuali criticità riscontrate o possibili violazioni allo stesso.

In particolare, i soggetti apicali di ATFMMB sono tenuti ad applicare il Codice Etico in tutte le attività, progetti ed investimenti proposti e realizzati, ispirandosi ad esso anche nel fissare gli obiettivi d'impresa ed attuando le necessarie attività di informazione ai propri collaboratori.

Il CE è così strutturato:

- una parte introduttiva, contenente la premessa, i principi generali ed etici, i destinatari, l'ambito di applicazione e le modalità di aggiornamento;
- una parte specifica dedicata al rispetto e alla valorizzazione delle Risorse Umane;
- una parte dedicata alla gestione degli affari, con riferimento ai rapporti con i clienti, con i fornitori, con la Pubblica Amministrazione;
- una parte dedicata all'uso e alla divulgazione delle informazioni;
- una parte dedicata alla trasparenza nella contabilità e nella registrazione dei fatti aziendali;
- una parte dedicata alla tutela dell'ambiente;
- una parte conclusiva dedicata al sistema sanzionatorio.

I principi generali che regolano l'attività della Società

I principi generali ed etici a cui si ispira ATFMMB e ai quali il Consorzio riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto, trovano fondamento nei valori individuali e societari consolidati nel tempo e fungono da riferimento nello svolgimento dell'attività della società. Tali valori devono ispirare la condotta di tutti coloro che, con i propri atti, concorrono allo svolgimento della complessiva attività di ATFMMB, compresi i consulenti e i collaboratori esterni. In particolare questi valori sono:

- Il rispetto della persona e delle leggi.
- L'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni.
- La trasparenza e la responsabilità nei confronti dei Consorziati, dei portatori di interessi correlati e del mercato.
- Il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità professionali e personali.
- La qualità dei servizi erogati nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della spesa.
- La tutela della salute e della sicurezza, dell'ambiente e del territorio.

Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari

Il CE, così come il Modello, si applica anche ai Terzi Destinatari ovvero a tutti quei soggetti esterni al Consorzio che operano, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo. Tali soggetti dovranno formalizzare il loro impegno attraverso la sottoscrizione di specifiche clausole inserite nei documenti contrattuali e sono soggetti, in caso di violazione delle stesse, alla diffida del rispetto del Modello e del CE dove non addirittura all'applicazione di penali ovvero, nei casi più gravi o di recidiva del comportamento, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

E' fatto obbligo ai Destinatari del CE di informare prontamente l'OdV nel caso riscontrino, nel corso della propria attività, possibili violazioni di norme di legge o regolamenti, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne.

Ai soggetti che segnalano in buona fede le violazioni e/o le inosservanze del MOG 231 o di ogni altra disposizione di legge o di regolamento viene garantito l'anonimato e la riservatezza, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente, ed è tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata loro la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e ferma la tutela dei diritti dell' Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sarà cura del Consorzio procedere tempestivamente alla verifica di quanto riportato ed adottare le eventuali azioni necessarie, relazionando in merito ai soggetti preposti.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE A: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate in ogni singolo atto o rapporto intrattenuto, a qualunque fine, con la Pubblica Amministrazione.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della Parte Speciale A sono le seguenti:

- definire puntualmente che cosa si intende per Pubblica Amministrazione e Autorità Giudiziaria;
- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. DEFINIZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".

I soggetti pubblici: membri delle istituzioni della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche (i.e. aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le regioni, le province ed i comuni e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, le istituzioni scolastiche, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

I pubblici ufficiali: coloro che hanno la facoltà di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;

Gli incaricati di pubblico servizio: coloro che prestano un servizio pubblico ovvero esercitano un'attività nelle forme della pubblica funzione, anche in assenza dei poteri tipici di quest'ultima, purché non siano meri esecutori di semplici mansioni d'ordine o di opera meramente materiale;

Le Autorità Pubbliche di Vigilanza: enti nominativamente individuati per legge, dotati di particolare autonomia e imparzialità, preposti alla tutela di alcuni interessi di rilievo

costituzionale, tra i quali la libertà di Concorrenza, la tutela dei Mercati Finanziari, la tutela della sfera di Riservatezza professionale e personale, la vigilanza sui Lavori pubblici, ecc..

3. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via teorica dai collaboratori di ATFMMB.

Art. 316-bis codice penale - Malversazione a danno dello Stato

Il reato è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alla predette finalità.

Art. 316-ter codice penale - Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato

Il reato è costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (i.e., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: cfr. oltre), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Art. 317 codice penale - Concussione

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Tale ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché in questa fattispecie il privato subisce la condotta intimidatoria del pubblico ufficiale / incaricato di un pubblico servizio.

Art. 318 codice penale - Corruzione per un atto d'ufficio

Qualora un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, compie il reato di cui alla fattispecie incriminatrice.

Art. 319 codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare (o per aver ommesso o ritardato) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, compie il reato di cui alla fattispecie incriminatrice.

Art. 319-ter codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, descritti agli artt. 318 e 319, siano commessi con la specifica finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

Art. 320 codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

La condotta rilevante per il reato è costituito dal fatto di cui all'art. 319 c.p. (cfr. sopra) qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p. (cfr. sopra), qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 322 codice penale - Istigazione alla corruzione

Il reato è commesso da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art. 640, comma 2, n. 1 codice penale - Truffa aggravata

Il reato è commesso da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 640-bis codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La condotta rilevante è costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa), finalizzata al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

4. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di seguito si riportano le attività nelle svolgimento delle quali potrebbero essere adottati comportamenti a rischio:

- Gestione di tutta l'istruttoria diretta all'ottenimento di erogazioni e contributi pubblici, con particolare riferimento alla predisposizione, ivi compresa la rendicontazione e l'attività di controllo dell'effettivo utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo;
- Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni di concessioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici, ai quali si perviene a seguito di particolare procedura negoziata o ad evidenza pubblica;
- Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi necessari per il raggiungimento dello scopo aziendale;
- Gestione di procedimenti di accertamento, contestazione e/o applicazione di sanzioni amministrative e relative conciliazioni;
- Gestione rapporti con Autorità e Organismi di vigilanza;
- Rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- Rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti, emissione di fumi, produzione di inquinamento acustico-elettromagnetico;
- Rapporti con gli organismi di vigilanza deputati al controllo dello svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione di adempimenti di tipo pubblicistico mediante comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, produzione di documenti;
- Gestione delle attività relative a verifiche, ispezioni, sopralluoghi, controlli da parte di soggetti pubblici svolte a qualsiasi titolo;
- Richiesta e ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni, assicurazioni o garanzie da parte di soggetti pubblici;
- Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge;
- Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale o arbitrale;
- Gestione delle relazioni istituzionali con soggetti pubblici.

Le funzioni a rischio di commissione di uno dei reati verso la Pubblica Amministrazione e che sono coinvolte nelle anzidette attività sono essenzialmente coloro che rivestono ruoli

rappresentanza e/o amministrazione e che hanno il potere di impegnare l'Ente nei confronti dei terzi. Di seguito le funzioni identificate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Capo Area Amministrativa;
- Direttore d'Esercizio.

Al fine di prevenire ed evitare la commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01, Funivie ha definito per statuto le deleghe attribuite a ciascuna figura che può impegnare l'ente verso terzi e di volta in volta, nel caso in cui le deleghe già attribuite non siano sufficienti, il CdA attribuisce specifici incarichi, identificando puntualmente il soggetto destinatario, i poteri attribuiti, precisando limiti e contenuti.

5. COMPORTAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORTAMENTI VIETATI

I Destinatari del MOG 231, indipendentemente all'ambito in cui sono tenuti ad operare, devono agire innanzitutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità. Inoltre sono tenuti al rispetto delle seguenti regole comportamentali generali:

- Qualsiasi tipo di rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntato alla massima trasparenza, correttezza e lealtà;
- Evitare di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte descritte nei Rischi Specifici, evitare di concorrere o contribuire/favorire, anche indirettamente o per interposta persona, le relative fattispecie criminose;
- Nelle attività svolte dai destinatari deve essere osservato il principio generale della c.d. segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono ed i soggetti destinati alla funzione di controllo.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Comportamenti virtuosi

Nei rapporti con persone fisiche, appartenenti alla Pubblica Amministrazione come sopra definita o in qualche modo riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica, devono essere adottati quanto meno i seguenti comportamenti:

- I soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di ATFMMB devono essere individuati dal CdA della stessa ed autorizzati tramite apposita delega per singolo rapporto. Tali deleghe sono altresì necessarie in caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione deve essere redatto e conservato apposito verbale che deve essere prontamente trasmesso all'OdV nel caso contenga segnalazioni negative;
- Qualsiasi tipo di pagamento deve essere emesso attraverso strumenti che ne consentano la rintracciabilità. Per spese di modico valore il pagamento può essere effettuato tramite contanti, da rendicontare puntualmente con apposita documentazione;

- Ogni destinatario del MOG 231 ha l'onere di archiviare e conservare la documentazione prodotta con particolare riferimento a quella a rilevanza esterna al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate. Tutta la documentazione deve essere archiviata sotto forma di documenti non modificabili in seguito, ovvero deve rimanere evidenza delle modifiche apportate, e deve esibita solo alle persone autorizzate;
- Le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione, a qualsiasi titolo si rendano necessarie, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su documenti anch'essi veritieri e validi;
- Nel caso in cui ATFMMB debba avvalersi di consulenti o rappresentanti terzi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o suoi funzionari, tali consulenti o rappresentanti terzi dovranno uniformare la propria condotta a quanto previsto nel presente Codice Etico ed evitare di agire in conflitto di interessi;
- Nelle attività svolte attenersi a quanto previsto dall'apposito organigramma, nonché alle mansioni previste nel mansionario, elaborato appositamente per dare riscontro della segregazione dei ruoli e delle funzioni affinché esista una effettiva separazione tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il compito di svolgere sulla stessa i controlli previsti (segregazione delle funzioni);
- Le iniziative di sponsorizzazione devono essere poste in atto nel più totale rispetto di quanto previsto nell'apposito regolamento, senza eccedere i limiti o frazionando artificialmente .

Comportamenti vietati

Nei rapporti con persone fisiche, appartenenti alla Pubblica Amministrazione come sopra definita o in qualche modo riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica, è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da poter essere ricompresi nelle fattispecie di reato di cui sopra. Si riporta un elenco esemplificativo di comportamenti vietati da ATFMMB che non vuole, e non può, essere esaustivo:

- Nessuna forma di regalia, omaggio o quant'altro potrà essere indirizzata da ATFMMB ad organi, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o Enti a partecipazione pubblica allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'esercizio della funzione pubblica in modo favorevole agli interessi della stessa;
- E' fatto divieto di usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi, di qualsiasi genere, per sé o per altri;
- I finanziamenti e i contributi ricevuti dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici o privati, sia nazionali che esteri, non possono, in nessun modo, essere distolti dalla loro destinazione originaria e devono essere supportati da dichiarazioni veritiere, valide e puntuali;
- Al fine di evitare che i processi di acquisto possano essere influenzati da finalità non conformi al MOG 231 di ATFMMB, ogni acquisto, che non sia di modico valore, deve

essere deliberato dal CdA di ATFMMB che provvederà ad effettuare un confronto richiedendo più preventivi per lo stesso acquisto;

- La scelta di fornitori, consulenti, collaboratori, o altre figure alle quali deve essere riconosciuta una somma di denaro deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi, forniture ovvero al Regolamento per le spese economiche non assoggettate a tracciabilità finanziaria;
- E' fatto divieto promettere, o far credere, ad un funzionario pubblico che esista la possibilità di assunzione presso ATFMMB di personale da questi indicato per l'ottenimento di qualsiasi favore, vantaggio, concessione o sconto.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive come sopra evidenziato, le sanzioni comminate, le richieste illecite ricevute da funzionari della Pubblica Amministrazione, gli omaggi e le liberalità di cui abbiano beneficiato pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che travalichino il modico valore e che non siano stati erogati in concomitanza di festività o altre ricorrenza unanimemente riconosciute, e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI

Ai sensi degli articoli 24 bis D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE B: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della Parte Speciale B sono le seguenti:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG 231 che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via teorica dai collaboratori di ATFMMB.

Art. 491 bis c.p., Uso di documento informatico falso

Si estendono tutte le disposizioni del capo sulle falsità in atti, ai documenti informatici pubblici o privati aventi capacità probatoria, ovvero a tutti quei supporti informatici contenenti dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 615 ter c.p., Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p., Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o

altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quinquies c.p., Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o da esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p., Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di telecomunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Il reato si aggrava se si rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

Art. 617 quinquies c.p., Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

E' punito chiunque installi apparecchiature che abbiano lo scopo di intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p., Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Ipotesi di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se chi lo compie è l'operatore del sistema questi soggiace a una pena aumentata.

Art. 635 ter c.p., Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Ipotesi di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altri enti pubblici o comunque di pubblica utilità. Se chi lo compie è l'operatore del sistema questi soggiace a una pena aumentata.

Art. 635 quater c.p., Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

E' punito chiunque, o con le condotte di cui all'art.635 bis oppure tramite introduzione, trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende anche solo parzialmente inservibili sistemi informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p., Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

E' punito chiunque, o con le condotte di cui all'art.635 bis oppure tramite introduzione, trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende anche solo parzialmente inservibili sistemi informatici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 640 quinquies c.p., Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione firma elettronica.

Ipotesi in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di quel certificato, al fine di trarne un ingiusto profitto o di arrecare un danno ingiusto ad altri.

3. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di seguito si riportano le attività nelle svolgimento delle quali potrebbero essere adottati comportamenti a rischio:

- utilizzo di documenti informatici falsi;
- elaborazione di documenti informatici falsi;
- utilizzo improprio di firme digitali e smart card;
- attività di elaborazione dei flussi informativi destinati a soggetti pubblici;
- assegnazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici;
- elaborazione e applicazione delle policy di accesso ai sistemi informatici;
- attribuzione e utilizzazione degli account di posta elettronica;
- assegnazione delle credenziali di accesso e utilizzo degli indirizzi generali di posta elettronica;
- assegnazione delle credenziali di accesso e utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Le funzioni a rischio di commissione di uno dei reati sopra descritti e che sono coinvolte nelle anzidette attività sono essenzialmente coloro che rivestono ruoli rappresentanza e/o amministrazione e che hanno il potere di impegnare l'Ente nei confronti dei terzi. Di seguito le funzioni identificate:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Capo Area Amministrativa;
- Responsabile Tecnico e Direttore di Esercizio .

Al fine di prevenire ed evitare la commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01, ATFMMB ha in esame l'elaborazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (DPS) nonostante lo stesso non sia più obbligatorio. A valle dell'adozione di questo strumento sono previste delle sessioni di formazione per responsabilizzare il personale di ATFMMB ad avere un comportamento adeguato ad ogni circostanza.

Il DPS sarà redatto e mantenuto in conformità a quanto previsto dal D.LGS. 196/2003 e conterrà almeno le seguenti indicazioni:

- Nomina di un Responsabile del Settore Informatico e della Privacy al quale saranno affidati i compiti di provvedere alle esigenze informatiche di ATFMMB e della gestione e controllo dei sistemi informatici;
- Prevedere idonee procedure per l'assegnazione e la gestione delle credenziali di accesso al sistema informatico di ATFMMB, i termini di validità delle stesse e le modalità di revoca in caso di cessazione del rapporto di collaborazione;
- Determinazione dei vari livelli abilitativi di accesso al sistema informatico;
- L'accesso al sistema informativo di ATFMMB deve essere tracciabile ovvero individuabile mediante accesso centralizzato con cui si abbia indicazione della postazione aziendale che ha effettuato l'accesso al sistema e, quantomeno, della data e della durata di tale accesso;
- Modalità di richiesta di attivazione, modifica e revoca di un account di posta elettronica e di accesso al sistema informatico;
- Pratiche di disaster recovery e di conservazione dei dati sui sistemi informativi;
- Possibilità di accesso fisico ai server aziendali solo al personale autorizzato.

4. COMPORAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORAMENTI VIETATI

I Destinatari del MOG 231 sono tenuti al rispetto delle seguenti regole comportamentali generali, indipendentemente all'ambito in cui sono tenuti ad operare:

- Evitare di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte descritte nei Rischi Specifici, evitare di concorrere o contribuire/favorire, anche indirettamente o per interposta persona, le relative fattispecie criminose;
- Nelle attività svolte dai destinatari deve essere osservato il principio generale della c.d. segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono ed i soggetti destinati alla funzione di controllo.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Comportamenti virtuosi

Nelle attività che possono essere a rischio commissione reati informatici devono essere adottati quanto meno i seguenti comportamenti:

- Osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di accesso /connessione a reti informatiche;
- Agire in osservanza dei principi di correttezza e trasparenza, al fine di tutelare l'integrità dei sistemi informatici e del loro contenuto;

Comportamenti vietati

Nelle attività che possono essere a rischio commissione reati informatici sono vietati i comportamenti riportati nell'elenco che segue, che deve considerarsi esemplificativo ma non esaustivo:

- Modificare, distruggere, cancellare, alterare i dati o i tracciati informatici ai quali si abbia accesso in ragione della propria funzione all'interno dell'Ente;
- Comunicare, consegnare, cedere a qualsiasi titolo le credenziali di accesso al sistema informativo, sia proprie che di altro soggetto;
- Eludere od alterare i sistemi di tracciabilità degli accessi ai sistemi informatici;
- Lasciare la propria postazione di lavoro incustodita e accessibile a terzi;
- Lasciare incustoditi e accessibili a terzi dispositivi informatici e mezzi di archiviazione informatici;
- Utilizzare i sistemi informatici per scopi diversi da quelli attinenti alla propria attività lavorativa e al proprio ambito di funzione;

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a incidenti o mancati incidenti in ambito informatico e di trattamento dei dati, a rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive, le sanzioni comminate e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE C

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Ai sensi degli articoli 24 ter D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE C: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della Parte Speciale C sono le seguenti:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG 231 che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via puramente teorica dai collaboratori di ATFMMB.

Art. 416 c.p., Associazione per delinquere

Comprende tutte le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La pena è aumentata se gli associati usano armi, sono in numero di dieci o più persone o se rivestono ruoli di capi, promotori od organizzatori dell'associazione.

Art. 416-bis c.p., Associazione di tipo mafioso

E' punito chiunque faccia parte, promuova, diriga od organizza associazioni di stampo mafioso formate da tre o più persone. Una associazione è mafiosa quando usa il vincolo per assoggettare o intimidire altri soggetti con il fine di compiere delitti, o per esempio controllare attività economiche, appalti, servizi pubblici, concessioni, o per viziare il libero diritto di voto.

Art. 416-ter c.p., Scambio elettorale politico-mafioso

E' estesa la responsabilità descritta negli articoli precedenti anche a chi ottiene promesse di voti in cambio di erogazione di denaro.

Art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di produrre, trafficare, detenere illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito più gravemente chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Art. 630 c.p., Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

E' punito chiunque sequestra una persona allo scopo di trarne un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena è aumentata se ne deriva la morte (voluta o meno) del sequestrato e diminuita se uno dei colpevoli contribuisce alla liberazione o aiuti le autorità.

Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p., Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Si prevede che il limite massimo di durata delle indagini preliminari sia di diciotto mesi in caso di illegale fabbricazione, vendita, cessione, porto il luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, armi clandestine o esplosivi

3. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, si ritiene che tale reato sia solamente in linea teorica ipotizzabile in Azienda e comunque per quelle attività che non rientrano nel core business e che vengono svolte per il tramite dei partners.

4. COMPORTAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORTAMENTI VIETATI

I Destinatari del MOG 231 sono tenuti al rispetto delle seguenti regole comportamentali generali, indipendentemente all'ambito in cui sono tenuti ad operare:

- Evitare di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte descritte nei Rischi Specifici, evitare di concorrere o contribuire/favorire, anche indirettamente o per interposta persona, le relative fattispecie criminose;
- Nelle attività svolte dai destinatari deve essere osservato il principio generale della c.d. segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono ed i soggetti destinati alla funzione di controllo.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Nelle attività che possono essere a rischio commissione reati di criminalità organizzata devono essere adottati quanto meno i seguenti comportamenti:

- Osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali;
- Agire in osservanza dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a incidenti o mancati incidenti, a rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive, le sanzioni comminate e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE D

REATI FALSITA' IN MONETE

Ai sensi dell'articolo 25-bis D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE D: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art 25-bis del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG 231 che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via teorica dai collaboratori di ATFMMB.

Art. 453 c.p., Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate

Questo reato si realizza quando:

- 1) Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p., Alterazione di monete

Condotta specifica di alterazione di monete della qualità indicata dall'art. 453 cp, con relativa diminuzione del loro valore.

Art. 455 c.p., Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Questo reato contempla condotte diverse da quelle previste nei due articoli precedenti e relative a introduzione nello Stato, acquisto e detenzione di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione o condotte di spendita o messa in circolazione delle stesse.

Art. 457 c.p., Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Commette il reato - ove le monete falsificate siano state ricevute in buona fede - chi nella consapevolezza di tale loro falsità le detiene e le spende.

Art. 459 c.p., Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Richiama le condotte degli artt. 453, 455 e 457 c.p. con espresso riferimento alla contraffazione o alterazione di valori bollati (carta bollata, marche da bollo, francobolli, altri valori ad essi equiparati).

Art. 460 c.p., Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Tutela la genuinità della carta filigranata utilizzata per la fabbricazione della carta moneta, e qualsiasi altra carta di pubblico credito emesse da Governi e aventi corso legale.

Art. 461 c.p., Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

E' un reato di pericolo che attiene alla fabbricazione, acquisto e detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione di moneta.

Art. 464 c.p., Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Specifico reato concernente l'utilizzo di valori di bollo contraffatti senza preventivo concorso nella falsificazione.

Art. 473 c.p., Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p., Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Chiunque introduce nello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

3. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di seguito si riportano le attività nelle svolgimento delle quali potrebbero essere adottati comportamenti a rischio:

- attività alla biglietteria per l'incasso in contanti dei corrispettivi derivanti dalla cessione di biglietti, tessere, skipass e abbonamenti.

Le funzioni a rischio di commissione di questo specifico reato sono di fatto quelle coinvolte nelle attività tipiche della biglietteria, nella supervisione e coordinamento delle stesse:

- Direttore Generale;
- Capo Area Amministrativa;
- Addetti alle biglietterie.

Al fine di prevenire ed evitare la commissione di tale reato, ATFMMB ha adottato un regolamento per la gestione del denaro contante e si doterà a breve di appositi lettori di banconote false da collocare presso le biglietterie.

4. COMPORTAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORTAMENTI VIETATI

I Destinatari del MOG 231 sono tenuti al rispetto delle seguenti regole comportamentali generali, indipendentemente all'ambito in cui sono tenuti ad operare:

- Evitare di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte descritte nei Rischi Specifici, evitare di concorrere o contribuire/favorire, anche indirettamente o per interposta persona, le relative fattispecie criminose;
- Nelle attività svolte dai destinatari deve essere osservato il principio generale della c.d. segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono ed i soggetti destinati alla funzione di controllo.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Comportamenti virtuosi

Nello svolgimento delle attività di biglietteria si devono osservare i seguenti comportamenti:

- I pagamenti in contanti devono essere sottoposti a controlli scrupolosi al fine di individuare quelli falsi o quelli sospetti di falsità. La presenza di persone in attesa non è giustificazione sufficiente al mancato controllo;
- Nel caso di individuazione di banconote false già incassate, l'operatore deve immediatamente segnalare il fatto al Capo Area Amministrativa che provvederà alla pronta consegna delle banconote presso la locale Caserma dei Carabinieri, sporgendo nel contempo regolare denuncia. Deve essere tenuto un comportamento adeguato per evitare di allarmare gli altri operatori e i clienti in attesa.

Comportamenti vietati

Nello svolgimento delle attività di biglietteria sono vietati i seguenti comportamenti:

- Sono vietati gli incassi in contante di importo superiore agli Euro 999,00 (novencentonovantanove/00). I pagamenti dei corrispettivi non possono essere artificialmente frazionati per rimanere al di sotto di tale soglia;
- Nel caso di sospetti sulla falsità delle banconote presentate all'incasso, l'operatore deve senza indugio rifiutare l'incasso.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive, di vigilanza e controllo, le sanzioni comminate e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE E

REATI SOCIETARI

Ai sensi dell'articolo 25-ter D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE E: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art 25-ter del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della Parte Speciale E sono le seguenti:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG 231 che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via teorica dai collaboratori di ATFMMB.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei

documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, fatti e informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie. Si precisa che: deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato il capitale della società mediante attribuzione o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili, o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea a scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso: l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima.

3. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di seguito si riportano le attività nelle svolgimento delle quali potrebbero essere adottati comportamenti a rischio:

- situazioni in conflitto di interessi degli amministratori in considerazione della composizione del consorzio e degli organi societari, potenzialmente pregiudizievoli per i consorziati, i creditori, i terzi e gli stakeholder in genere;
- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti aziendali nella contabilità aziendale;
- attività di predisposizione del bilancio sociale in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Civile;
- attività di predisposizione di tutte le comunicazioni e i prospetti informativi riguardanti la situazione economico-patrimoniale-finanziaria dei ATFMMB;
- archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di ATFMMB in modo che siano prontamente accessibili e consultabili dagli organi deputati al controllo e alla vigilanza;
- gestione dei rapporti con i consorziati, con i revisori dei conti e con gli stakeholder in genere;
- rilevazioni sul capitale e atti di destinazione dell'utile in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto.

Le funzioni a rischio di commissione di uno dei reati societari e che sono coinvolte nelle anzidette attività sono essenzialmente coloro che per definizione si occupano della gestione e dell'amministrazione e sono di seguito riportate:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Capo Area Amministrativa;
- Revisore dei conti.

Al fine di prevenire ed evitare la commissione dei reati societari previsti dal D.Lgs. n. 231/01, ATFMMB ha definito all'interno del proprio statuto i compiti e le responsabilità in materia di

Gestione Economica e Finanziaria. Inoltre, i termini civili e fiscali di tenuta della contabilità societaria sono prontamente rispettati e l'azione dell'Area Amministrativa è periodicamente verificata attraverso i controlli del revisore dei conti, che ha in obbligo di segnalare al CdA eventuali difformità riscontrate.

All'Area Amministrativa, Contabilità e Bilancio sono in carico le attività di tenuta della contabilità secondo i corretti principi contabili e nel rispetto delle normative fiscali, nonché della predisposizione di quanto necessario per l'elaborazione del bilancio. Le registrazioni di contabilità vengono effettuate utilizzando un apposito gestionale contabile che consente tutte le operazioni necessarie per la predisposizione dei bilanci infra annuali e di fine esercizio. Il Direttore presenta la bozza di bilancio al Consiglio di Amministrazione che la sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

4. COMPORAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORAMENTI VIETATI

I Destinatari del MOG 231 sono tenuti al rispetto delle seguenti regole comportamentali generali, indipendentemente all'ambito in cui sono tenuti ad operare:

- Qualsiasi fatto aziendale deve essere riportato nelle registrazioni obbligatorie, in maniera puntuale, fedele e corretta;
- Evitare di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte descritte nei Rischi Specifici, evitare di concorrere o contribuire/favorire, anche indirettamente o per interposta persona, le relative fattispecie criminose;
- Nelle attività svolte dai destinatari deve essere osservato il principio generale della c.d. segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono ed i soggetti destinati alla funzione di controllo.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Comportamenti virtuosi

Nella rilevazione dei fatti aziendali, il personale addetto alla funzione amministrativo-contabile, ancorché non dipendente di ATFMMB, e i membri del CdA, devono anzitutto operare nel rispetto dei principi previsti dal Codice Civile, art. 2423, comma 2 - *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”* – nonché delle leggi, dei regolamenti e di tutte le procedure adottate dall'Ente. A tal fine, ATFMMB si aspetta che i destinatari del MOG 231 adottino quanto meno i seguenti comportamenti:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATFMMB;
- osservare scrupolosamente i regolamenti interni quali: Regolamento per l'affidamento in economia di lavoro, servizi, forniture; Regolamento per le spese economiche non assoggettate a tracciabilità finanziaria; Regolamento contabile; Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione; Regolamento del Personale;

- osservare tutte le norme di legge e statutarie a tutela dell'integrità del capitale sociale e alla destinazione dell'utile aziendale;
- rispettare in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o scissione le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATFMMB solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati quali gli amministratori, gli organi societari, la pubblica amministrazione;
- supportare il regolare funzionamento degli organi societari e degli organi di vigilanza e controllo, promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- riferire eventuali situazioni di conflitto di interesse e astenersi dal partecipare a decisioni che possano essere ricondotte ad un interesse personale;
- adottare comportamenti adeguati al conseguimento dell'oggetto sociale.

Comportamenti vietati

Nella rilevazione dei fatti aziendali, al personale addetto alla funzione amministrativo-contabile, ancorché non dipendente di ATFMMB, e ai membri del CdA è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da poter essere ricompresi nelle fattispecie di reato di cui sopra. Si riporta un elenco esemplificativo di comportamenti vietati da ATFMMB che non vuole, e non può, essere esaustivo:

- E' fatto divieto di fornire a chiunque informazioni non veritiere, incomplete o alterate della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATFMMB;
- E' fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni extracontabili che siano volte alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- E' fatto divieto di omettere la comunicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ATFMMB;
- Le attività di vigilanza e controllo da parte da parte dei soggetti incaricati, sia interni che esterni alla società, devono essere supportate ed adeguatamente agevolate. E' quindi vietato qualsiasi tipo di comportamento che impedisca, rallenti od ostacoli tale attività;
- E' fatto divieto di porre in essere attività tali da impedire, rallentare o ostacolare il regolare procedimento di formazione e adozione della volontà dell'assemblea degli azionisti;
- E' fatto divieto di porre in essere azioni tali da ledere gli interessi degli azionisti o dei creditori, così come è vietato restituire conferimenti agli azionisti al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge e dallo Statuto;
- E' vietato procedere alla ripartizione dell'utile in maniera difforme da quanto previsto dallo Statuto. E' inoltre vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive, di vigilanza e controllo come sopra evidenziato, le sanzioni comminate e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE F

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON
VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Ai sensi degli articoli 25 septies D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE F: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate nell'attività svolta normalmente per conto di ATFMMB.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- le figure previste dal TU sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e gli adempimenti obbligatori;
- le figure previste dal D.P.P.R. 758/80 s.m.i. e gli adempimenti obbligatori;
- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG 231 che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. IL T.U. DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (artt. 17 e seguenti) disciplina la materia della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e individua le figure specifiche che sono a ciò deputate, descrivendone compiutamente gli obblighi:

- Datore di lavoro: in ATFMMB identificato nella funzione del Direttore Generale;
- Dirigenti: specificatamente individuati e nominati;
- Preposti: specificatamente individuati e nominati;
- Lavoratori: tutti coloro che operano all'interno di ATFMMB come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- Progettisti, fabbricanti, fornitori installatori;
- Medico competente: appositamente nominato.

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce al datore di lavoro, e che egli non può delegare, sono le seguenti:

art. Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce al datore di lavoro o al Dirigente, delegabili in completo oppure in parte, sono le seguenti:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento é consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, "anche su supporto informatico

come previsto dall'articolo 53, comma 5," e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; "Il documento é consultato esclusivamente in azienda."

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento

degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce al Preposto sono le seguenti:

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce al lavoratore sono le seguenti:

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce ai progettisti sono le seguenti:

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce ai fabbricanti ed ai fornitori sono le seguenti:

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce agli installatori sono le seguenti:

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Le attività che il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. attribuisce al Medico Competente sono le seguenti:

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella é conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione

della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

la lettera f) è soppressa art. 15 D.Lgs. n. 106/2009

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via teorica dai collaboratori di ATFMMB.

Art. 589, art. 55 comma 2 del D.lgs. 81 del 2008 - Omicidio Colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

La condotta rilevante idonea a fondare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 consiste in una violazione colposa delle previsioni antinfortunistiche e di quelle in materia di salute ed igiene sul luogo di lavoro che cagioni la morte di uno o più lavoratori.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

La condotta rilevante ex d.lgs. 231 del 2001 consiste in una violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che cagioni una lesione personale grave o gravissima di uno o più lavoratori ovvero una malattia professionale.

4. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte da ATFMMB, della struttura interna adottata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art.

25 septies del D.Lgs. 231/2001:

- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a fune;
- attività di conduzione degli impianti a fune;
- attività di manutenzione boschiva della fascia di territorio interessata dagli impianti a fune;
- attività di conduzione veicoli aziendali;
- attività lavorative con utilizzo di videotermini;
- movimentazione e manutenzione di attrezzature, arredi e mobili in uso presso l'Ente;
- utilizzo di sostanze infiammabili e/o pericolose;
- coordinamento operatori esterni;
- utilizzo di dispositivi, macchinari e attrezzature varie;
- manutenzione delle piste;
- manutenzione e utilizzo cannoni per innevamento artificiale;
- manutenzione meccanica ed elettrica;
- accesso, transito e permanenza nei locali in uso all'Ente, comprese officine, uffici, garage, depositi.

Le funzioni a rischio di commissione di uno dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sicurezza sul lavoro sono quelle coinvolte nelle attività di supervisione e coordinamento delle attività:

- Direttore Generale;
- Capo Area Amministrativa, Responsabile Contabilità e Bilancio;
- Direttore di esercizio;
- Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente.

ATFMMB ha intrapreso un percorso di adozione di un modello di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle norme Uni-INAIL che potrà concretizzarsi nei prossimi mesi.

Nel frattempo ha adempiuto a tutto quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza e gli operatori sono stati tutti informati e formati sui rischi e sulle pratiche di tutela e salvaguardia della propria e altrui sicurezza. Di seguito si riportano le principali accortezze adottate da ATFMMB per evitare la commissione dei reati in commento:

- ATFMMB ha adottato, per il tramite del Datore di Lavoro individuato nel Direttore Generale, il Documento di Valutazione dei rischi, atto ad individuare i rischi e tutte le misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali ritenute opportune;
- ATFMMB ha adottato un piano di formazione per i propri dipendenti ed ha puntualmente erogato la formazione prevista;
- ATFMMB ha nominato il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il Medico Competente;
- ATFMMB ha identificato e formato i Preposti e gli Addetti al servizio di gestione delle emergenze.

5. COMPORAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORAMENTI VIETATI

Con riferimento allo specifico tema della sicurezza dei lavoratori, è intenzione di ATFMMB di coordinare quanto previsto nel presente MOG 231 con la disciplina interna in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito, ATFMMB ha adottato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. i documenti, le regole, le disposizioni e le procedure necessarie in tema di "Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro", che sono di seguito riportate e che a tutti gli effetti fanno parte della propria disciplina interna e, quindi, come tali, vanno conosciuti ed osservati da chiunque operi al suo interno:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottato in base agli artt. 17 e 28 D.Lgs.81/2008 e sottoposto a periodica revisione;
- Organigramma e mansionario in tema di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- Elenco delle funzioni e dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché tutte le disposizioni in tema di sicurezza previste per ciascuna mansione;
- Istruzioni operative e procedure per la corretta applicazione di quanto previsto dal DVR;
- Istruzioni operative e procedure per l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e per le attrezzature di lavoro;
- Disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso;
- Indicazioni, circolari e informative predisposte dal Medico competente, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la circolare per il divieto d'uso di alcool e sostanze stupefacenti sui luoghi di lavoro;
- Prescrizioni del Medico competente per singolo caso.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Comportamenti virtuosi

ATFMMB si aspetta quindi che i destinatari del MOG 231 si attengano alle seguenti condotte:

- adozione di ogni e qualsiasi comportamento adatto al fine di tutelare la sicurezza propria e degli altri individui nelle attività espletate quotidianamente;
- osservanza rigorosa di tutte le leggi, regolamenti, indicazioni, circolari, istruzioni operative e procedure in materia di sicurezza sul lavoro nello svolgimento dei compiti a ciascuno assegnati;
- obbligo di corretto utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuali che ATFMMB fornisce ai propri dipendenti;
- partecipazione ai corsi obbligatori di volta in volta organizzati da ATFMMB in materia di sicurezza sul lavoro;
- obbligo di segnalazione alle funzioni competenti di tutte le eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro;
- verificare l'inserimento di opportune clausole nei contratti con i fornitori e i terzi che obblighino gli stessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché

- a darne evidenza;
- vigilanza da parte dei soggetti deputati (preposti, dirigenti, datore di lavoro) affinché gli obblighi sin qui descritti vengano puntualmente rispettati.

Comportamenti vietati

Per preservare la propria e l'altrui sicurezza sui luoghi di lavoro, sono vietati i seguenti comportamenti:

- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è stati specificatamente autorizzati ovvero consentire a terzi non autorizzati ad accedere alle aree di lavoro;
- svolgere attività e/o interventi al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- utilizzare qualsiasi strumento, macchinario, attrezzatura, utensile, dispositivo o sostanza non adeguato e/o non conforme alle normative vigenti;
- manomettere, disattivare, rendere inefficienti, anche solo parzialmente, i dispositivi di protezione individuali/collettivi forniti da ATFMMB;
- utilizzare strumenti, macchinari, attrezzature, utensili, dispositivi o materiali per i quali non si abbia ricevuto l'autorizzazione e/o la necessaria formazione, se prevista.

6. MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente parte speciale è rivolta a ridurre il rischio di accadimento dei reati di omicidio colposo e di lesioni gravi descritti all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 e dette regole di condotta che tutti i Destinatari del MOG 231 devono rispettare. Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di accadimento dei reati il Servizio di Prevenzione e Protezione adottato da ATFMMB deve essere continuamente e periodicamente aggiornato e mantenuto in efficienza. Di seguito le operazioni che ATFMMB si auspica vengano sempre svolte dagli incaricati:

- revisione periodica della valutazione dei rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione le seguenti caratteristiche: evoluzione dell'Ente, struttura aziendale adottata, natura delle attività, ubicazione e uso dei locali e delle aree di lavoro, organizzazione del personale, macchinari-attrezzature-impianti-strumenti-sostanze impiegati nelle attività;
- revisione e aggiornamento periodico del DVR redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, soprattutto in occasione di significative modifiche organizzative;
- individuazione e periodico aggiornamento del piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata;
- definizione e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- sottoporsi ai periodici controlli di sorveglianza sanitaria così come stabiliti dal Medico competente;
- segnalazione e promozione di tutte le procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- sorveglianza effettiva e fattiva del rispetto delle procedure in uso presso ATFMMB da parte dei dirigenti e dei preposti;
- segnalazione e tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione di

- eventuali migliorie, eccezioni, criticità;
- puntuale analisi degli infortuni che devono essere gestiti sia da un punto di vista amministrativo ma anche monitorati e sottoposti ad elaborazioni statistiche ai fini della prevenzione;
 - coinvolgimento dei soggetti espressamente delegati in caso di ispezioni giudiziarie ed amministrative in materia di sicurezza sul lavoro;
 - segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a infortuni e/o incidenti, anche mancati, i rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive come sopra evidenziato, le sanzioni comminate, e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 D.LGS. 231/2001

1. PARTE SPECIALE G: DESTINATARI E FINALITÀ

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, i Destinatari del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231) di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito ATFMMB) dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate al fine di evitare la commissione di reati ambientali.

Per "Destinatari" si intendono:

- gli organi di ATFMMB e i loro componenti;
- i dipendenti a qualsiasi titolo assunti;
- i fornitori e le controparti contrattuali di ATFMMB;
- i consulenti esterni e i partner commerciali;
- ogni altro soggetto al quale sia ritenuto applicabile il Codice Etico.

Nello specifico, le finalità della Parte Speciale G sono le seguenti:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- descrizione dell'attività e degli impianti a fune di ATFMMB;
- identificare le potenziali aree a rischio e le attività sensibili in corrispondenza delle quali ATFMMB ritiene si possano realizzare più facilmente comportamenti a rischio;
- illustrare i comportamenti virtuosi da adottare e quelli invece non conformi al Codice Etico e al MOG 231 che non devono essere adottati;
- declinare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

2. I REATI DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, si individuano i seguenti reati che possono essere commessi in via teorica dai collaboratori di ATFMMB.

Art. 727-bis Codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733-bis Codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 Euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 137 Codice Ambientale D.Lgs 152/06 - Inquinamento idrico

Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2); scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3); scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo); violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11); scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Art. 256 Codice Ambientale D.Lgs 152/06 - Gestione di rifiuti non autorizzata

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo); realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo); attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

Art. 257 Codice Ambientale D.Lgs 152/06 - Siti contaminati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Artt. 258 e 260-bis Codice Ambientale D.Lgs 152/06 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi

Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo); predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6); trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in

ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo); trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Artt. 259 e 260 Codice Ambientale D.Lgs 152/06 - Traffico illecito di rifiuti

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

Art. 279 Codice Ambientale D.Lgs 152/06 – Inquinamento atmosferico

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti). Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente. Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis, co. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

Art. 6, co. 4 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 3, co. 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Inquinamento dell'ozono

Reati previsti in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Art. 9, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti

Reati previsti in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti

La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' E DEGLI IMPIANTI DI ATFMMB

Per promuovere e sostenere il turismo sul lago di Garda, il Consorzio costituito fra la Provincia e la Camera di Commercio I.A.A. di Verona con il Comune di Malcesine ha dato vita fin dal 1955 all'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo (Funivia Monte Baldo Malcesine). Il suo Consiglio di Amministrazione, rappresentato dalle realtà sociali ed economiche operanti sul lago di Garda e nella Comunità del Baldo, opera con particolare sensibilità per le istanze territoriali.

La Funivia Malcesine Monte Baldo sul Lago di Garda non costituisce solo un polo di attrazione turistica con l'obiettivo di tenere viva l'economia montana. Esso rappresenta infatti una fonte di lavoro per la manodopera specializzata e per gli impiegati tecnici ed amministrativi che fanno funzionare l'impianto e lo fanno conoscere a tutto il mondo, nonché per l'indotto costituito dalle imprese specializzate del settore e per quanti, direttamente o indirettamente, incidono sull'attività ricettiva.

L'impianto della Funivia Malcesine Monte Baldo sul Lago di Garda, grazie ai lavori di ampliamento effettuati nel 2001, è uno tra i più moderni al mondo¹. L'impianto è diviso in due tronchi: il primo, Malcesine - S. Michele, di 1512 m. di lunghezza e 463 m. di dislivello; il secondo, S. Michele - Monte Baldo, di 2813 m. di lunghezza e 1187 m. di dislivello. Il notevole dislivello totale (1650 m.) viene superato con un tragitto di ben 4325 m. compiuto in soli 10 minuti. La portata è di 600 persone/ora con cabine da 45 e 80 posti e la sicurezza è davvero eccezionale: l'impianto è in grado di funzionare anche in condizioni avverse e di notte. La novità più importante della Funivia Malcesine Monte Baldo, che rende questo impianto unico al mondo, è rappresentata dalla cabina del secondo tronco che ruota su sé stessa, offrendo ai passeggeri una visione a 360° e la sensazione di volare. La stazione a valle di ATFMMB dispone di un parcheggio coperto con 200 posti auto che consente di accedere al piano d'imbarco attraverso ascensori collegati anche con il terminal bus, che eliminano ogni barriera architettonica.

Il secondo tronco (San Michele – Trattospino Monte Baldo) è l'unica funivia al mondo ad avere cabine interamente rotanti che consentono di ammirare il panorama a 360 gradi senza bisogno di muoversi dal posto occupato. In questi anni è stata meta di circa due milioni di visitatori. Raggiunge la località di Trattospino, fra le cui strutture di accoglienza si trova il Centro Congressi del Baldo.

Dall'analisi delle caratteristiche degli impianti, della morfologia del territorio e dalle ulteriori informazioni tecniche (reti, allacciamenti, impianti,...)² nonché dalla valutazione dei rischi si sono identificati i seguenti reati presupposto ipotizzabili per ATFMMB:

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, dal momento che gli impianti insistono su un territorio parzialmente soggetto a tutela;

¹ In Allegato 1 le caratteristiche tecniche dei due impianti.

² Allegato 2 per la descrizione completa.

- Inquinamento idrico per possibile scarico di acque reflue da parte dei gestori terzi delle strutture ricettive;
- Gestione di rifiuti non autorizzata per eventuale raccolta e trasporto negli impianti di rifiuti non pericolosi¹;
- Siti contaminati per il caso di possibile inquinamento del suolo;
- Inquinamento atmosferico per il caso di emissioni nell'aria.

Le funzioni a rischio di commissione di uno dei reati ambientali sono quelle coinvolte nelle attività di supervisione e coordinamento delle attività:

- Direttore Generale;
- Direttore di esercizio.

ATFMMB ha intrapreso un percorso di adozione di un modello di gestione ambientale che potrà concretizzarsi nei prossimi mesi.

4. POTENZIALI ATTIVITA' A RISCHIO

In considerazione dell'attività svolta da ATFMMB e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di seguito si riportano le attività nello svolgimento delle quali potrebbero essere adottati comportamenti a rischio e si rimanda all'Allegato 3 per un dettagliato resoconto delle potenziali attività a rischio che vengono poste in essere per il quotidiano svolgimento dell'attività di ATFMMB:

- lavori di manutenzione e mantenimento della fascia di territorio interessata dal passaggio dell'impianto a fune;
- lavori di manutenzione delle caldaie;
- lavori di manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- lavori di manutenzione delle cappe e degli impianti di aspirazione;
- scarichi di acque reflue domestiche, sia nere che da raccolta acqua piovana;
- gestione dei rifiuti della struttura, sia quelli prodotti dalla normale attività quotidiana che quelli raccolti a monte per conto del Comune di Malcesine;
- trattamento e smaltimento di sostanze pericolose utilizzate nella manutenzione degli impianti;
- manutenzione degli impianti refrigeranti e condizionatori;
- rifornimento e manutenzione delle cisterne;
- rifornimento dei mezzi aziendali;
- manutenzione degli impianti funiviari.

5. COMPORTAMENTI VIRTUOSI DA ADOTTARE E COMPORTAMENTI VIETATI

I Destinatari del MOG 231 sono tenuti al rispetto delle seguenti regole comportamentali generali, indipendentemente all'ambito in cui sono tenuti ad operare:

- segnalare prontamente qualsiasi ipotesi, anche potenziale e accidentale, di rischio di commissione di uno dei reati presupposti con riguardo alla materia ambientale;
- adottare comportamenti che possano evitare il verificarsi di reati in materia ambientale;

¹ A tale proposito si sottolinea che a monte non esiste un servizio di raccolta rifiuti da parte degli enti preposti e il Comune di Malcesine ha quindi formalmente incaricato ATFMMB di portare a valle eventuali rifiuti raccolti presso gli impianti. Il trasporto di tali rifiuti è specificatamente normato da apposito regolamento che vieta il trasporto promiscuo di persone e rifiuti.

- utilizzare nel modo più moderato possibile le risorse, i materiali e le energie impiegando detti beni nella misura strettamente necessaria, limitando l'uso ai soli periodi operativi e produttivi che effettivamente ne richiedono l'impiego, facendo sì che si evitino abusi e sprechi inutili nonché dannosi per l'ambiente e per il territorio;
- evitare tassativamente sprechi di acqua o di altre sostanze;
- limitare l'uso dei macchinari o degli impianti al tempo strettamente necessario per le singole attività, provvedendo a spegnere prontamente il macchinario o l'impianto quando non più in uso.

I comportamenti richiamati di seguito devono essere rispettati da tutti i Destinatari del MOG 231 che devono inoltre essere consapevoli che in nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di ATFMMB può giustificare una condotta non onesta.

Comportamenti virtuosi

Nelle attività che possono essere a rischio commissione reati ambientali devono essere adottati quanto meno i seguenti comportamenti:

- Effettuare i lavori di manutenzione e mantenimento della fascia di territorio interessata dal passaggio dell'impianto a fune nei limiti strettamente necessari per il mantenimento della funzionalità e sicurezza dell'impianto, prestando estrema attenzione a non eccedere nelle disposizioni ricevute, soprattutto con riguardo alle zone sottoposte a tutela ambientale;
- Per le attività di manutenzione e mantenimento della fascia di territorio interessata dal passaggio dell'impianto a fune avvalersi eventualmente di soggetti terzi in possesso delle specifiche autorizzazioni e che abbiano esplicitamente dichiarato di rispettare il MOG 231 adottato da ATFMMB;
- Trattare e smaltire correttamente tutti i residui derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti e di mantenimento della fascia di territorio interessata dal passaggio dell'impianto a fune avvalendosi eventualmente di terzi abilitati e autorizzati a tali operazioni;
- Effettuare periodicamente il lavoro di manutenzione degli impianti (caldaie, gruppi elettrogeni, cappe e impianti di aspirazione, condizionatori, frigoriferi,...) attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute nonché a quanto previsto nei relativi manuali;
- Far attuare le attività di manutenzione di caldaie e impianti di refrigerazione solamente da soggetti terzi in possesso delle specifiche autorizzazioni e che abbiano esplicitamente dichiarato di rispettare il MOG 231 adottato da ATFMMB;
- Per le attività di manutenzione e mantenimento degli impianti a fune avvalersi eventualmente di soggetti terzi in possesso delle specifiche autorizzazioni e che abbiano esplicitamente dichiarato di rispettare il MOG 231 adottato da ATFMMB;
- Trattare e smaltire correttamente tutti i residui derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti avvalendosi eventualmente di terzi abilitati e autorizzati a tali operazioni;
- Controllare periodicamente il corretto funzionamento di raccolta delle acque piovane e di scarico delle acque reflue domestiche, segnalando prontamente eventuali sversamenti;
- Trattare e smaltire correttamente tutti i rifiuti della struttura, procedendo ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, verificando che anche i soggetti terzi che operano all'interno di ATFMMB (impresa di pulizie, manutentori, gestori delle strutture ricettive,...) si attengano alle indicazioni impartite;
- Verificare periodicamente lo stato di mantenimento delle cisterne per evitare sversamenti accidentali dovuti sia alle fasi di rifornimento e manutenzione, sia a semplice usura e deterioramento delle cisterne stesse;
- Verificare periodicamente (almeno due volte all'anno) le immissioni in atmosfera, avvalendosi se del caso di personale esterno specializzato;

- Compilare prontamente e correttamente – quando previsto dalla normativa – i formulari ed i registri di carico e scarico dei rifiuti;
- Aggiornare e tenere sotto controllo le autorizzazioni agli scarichi;
- Tenere sotto controllo e provvedere periodicamente allo scarico ed alla pulizia delle vasche imhoff in località San Michele ed in località Trattospino dove non è presente l'allacciamento alla rete fognaria comunale;
- Inserire sistematicamente apposite clausole di accettazione del MOG 231 adottato da ATFMMB nei contratti con i soggetti terzi che a qualsiasi titolo intervengono nelle attività quotidiane (attività di manutenzione e gestione degli impianti) e non (gestori delle strutture ricettive);
- In occasione di eventuali controlli da parte di autorità o ispettori di pubblica amministrazione, chiedere il supporto del referente aziendale indicato nell'organigramma e informare prontamente l'OdV degli esiti dei controlli.

Comportamenti vietati

Nelle attività che possono essere a rischio commissione reati ambientali sono vietati i comportamenti riportati nell'elenco che segue, che deve considerarsi esemplificativo ma non esaustivo:

- Disperdere nell'ambiente i residui derivanti dalle manutenzioni effettuate nella fascia di territorio interessata dal passaggio dell'impianto a fune;
- Disperdere nell'ambiente i residui derivanti dalle manutenzioni operate sugli impianti e sulle attrezzature;
- Disperdere nell'ambiente le sostanze pericolose utilizzate nelle fasi di manutenzione effettuate sugli impianti e sulle attrezzature;
- Scaricare acque reflue domestiche senza l'apposito allacciamento agli impianti regolamentati e in assenza di specifiche autorizzazioni;
- Porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- Porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente MOG 231.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, degli organi societari, delle società di servizi, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ATFMMB ai sensi del decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni di carattere generale riportate nello statuto dell'OdV e nel MOG 231, tenendo presente che in particolare devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a incidenti o mancati incidenti in materia ambientale, a rilievi da parte delle Autorità, le criticità rilevate in merito a visite ispettive, le sanzioni comminate e ogni fatto rilevante che si ritenga degno di essere segnalato.

ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO A FUNE

Le più significative caratteristiche generali e funzionali dell'impianto sono:

1° Tronco MALCESINE – SAN MICHELE

Stazione motrice	a monte	
Portata oraria massima in ciascun senso	600	P/h
Lunghezza inclinata	1512.39	m
Dislivello	464.70	m
Velocità con azionamento principale	10 ÷ 8	m/s
Tempo impiegato per un viaggio	4' 32"	
Massa vettura a pieno carico	5800	kg
Capienza cabine	45+1	persone
Potenza azionamento principale	200	kW
Numero sostegni di linea	2	
Diametro funi portanti	48	mm
Diametro funi traenti	23 / 20	mm
Intervia funi	7 ÷ 8.5	m

2° Tronco S. MICHELE – MONTE BALDO

Stazione motrice	a valle	
Portata oraria massima in ciascun senso	600	P/h
Lunghezza inclinata	2.813,19	m
Dislivello	1.189,30	m
Velocità con azionamento principale	8	m/s
Tempo impiegato per un viaggio	8' 06"	
Massa vettura a pieno carico	15.000	kg
Capienza cabine rotanti	80+1	persone
Potenza azionamento principale	440	kW
Numero sostegni di linea	5	
Diametro funi portanti	60	mm
Diametro funi traenti	35 / 33	mm
Diametro fune soccorso	15	mm
Intervia funi	10.0 ÷ 12.0	m

ALLEGATO 2 – DESCRIZIONE DEL SITO

Strutture

L'impianto funiviario di Malcesine, meglio conosciuta come AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO è diviso in due tronchi: il primo, Malcesine – S. Michele di 1512 m. di lunghezza e 463 m. di dislivello, il secondo, S. Michele – Monte Baldo, di 2813 m. di lunghezza e 1187 m. di dislivello; è l'unica al mondo ad avere, nel secondo tratto, cabine interamente rotanti che consentono di ammirare il panorama a 360 gradi senza bisogno di muoversi dal posto. Entrambi i tronchi sono serviti da due vetture a va e vieni e da tre stazioni:

Stazione di Malcesine
Stazione a Valle

Stazione di San Michele Stazione Intermedia

Stazione di Trattospino Stazione a Monte



Stazione di Malcesine - Stazione a Valle

A valle, la Stazione di Malcesine dispone di un parcheggio coperto con 200 posti auto; l'accesso al piano d'imbarco è facilitato da ascensori collegati anche con il terminal bus, in

totale assenza di barriere architettoniche. Qui trovano la loro collocazione tutti gli uffici amministrativi a servizio dell'Azienda, oltre a quei locali, come biglietteria, sala di attesa, servizi igienici, idonei al ricevimento e sosta degli ospiti.

Nella stazione a Valle non è presente un locale adibito a Bar o intrattenimento anche se sono presenti distributori automatici per l'erogazione di bevande e cibi confezionati.

La zona dedicata agli uffici è la Stazione di Malcesine dove sono presenti anche altri locali adibiti al personale tecnico, ma si tratta di strutture scarsamente rilevanti. Nella zona uffici di Malcesine sono presenti diverse aree destinate rispettivamente alla Direzione, all'attività contabile ed amministrativa, all'attività commerciale ed al rapporto con terzi (es. fornitori).

Nella Stazione di Malcesine è presente un parcheggio interrato su due piani con 200 posti auto dove sono stati posizionati un impianto antincendio ed un pozzetto disoleatore per possibili spandimenti dei veicoli ospitati nel parking.

Stazione di San Michele - Stazione Intermedia

La Stazione di San Michele la si può definire la stazione di transito, in quanto è dove avviene il cambio di cabina. I passeggeri devono infatti scendere dal primo tronco funiviario per salire nella cabina girevole da 80 posti sul secondo troncone.

La Stazione è priva di particolare confort per gli ospiti, in quanto la permanenza degli stessi è assai limitata. E' presente una biglietteria visto che la Stazione è raggiungibile anche in automobile, locali igienici uno a servizio degli ospiti e uno al personale dell'impianto. Il servizio di trasporto può esaurirsi anche nella stazione, senza l'obbligatorietà di raggiungere la località di Trattospino.

Dal punto di vista impiantistico, la Stazione di San Michele è il cuore dell'impianto in quanto è in questa stazione che sono presenti i motori elettrici che fanno funzionare i due tronconi funiviari. E' quindi presente un locale officina per le piccole riparazioni, oltre al magazzino e deposito olii e grassi lubrificanti. Presente anche un'area destinata agli operatori oltre che al comparto tecnico. Sono presenti due generatori a gasolio per la sicurezza e l'emergenza con relativa cisterna interrata di 900 litri per la conservazione del gasolio occorrente al funzionamento dei generatori.

La forza motrice dell'intero impianto è posizionata nella Stazione di San Michele; un primo motore aziona la fune relativa alle cabine del tratto Malcesine – San Michele ed un secondo motore aziona la fune relativa alle cabine del tratto San Michele – Trattospino (Monte Baldo).

Nella Stazione di San Michele è presente un locale adibito a magazzino degli olii e altri prodotti utilizzati per la pulizia e la manutenzione dell'impianto. Il locale è provvisto di griglia e vasca di contenimento adeguatamente dimensionato in caso di sversamento. E' inoltre presente un'area per lo stoccaggio e la ricarica delle batterie utilizzate come UPS; sono presenti cappa aspirante e materiale assorbente nel caso di fuoriuscita e spargimento di liquidi inquinanti.

La Stazione di San Michele è inoltre provvista di n°1 serbatoio interrato dalla capacità di 900 litri.

Stazione di Trattospino - Stazione a Monte

La Stazione di Trattospino è situata sul crinale del Monte Baldo e la si può definire una delle zone panoramiche più belle di tutto il circondario del Lago di Garda. E' la Stazione di arrivo della Funivia Malcesine - Monte Baldo ed è composta oltre che dai locali tecnici a servizio dell'impianto, anche da importanti strutture ricettive e di accoglienza come bar, ristorante e - di notevole importanza - il Centro Congressi del Baldo. Nella Stazione di Trattospino si

concentrano il maggior numero di servizi dedicati agli ospiti mentre non sono presenti locali adibiti ad uffici.

La Stazione di Trattospino è provvista di n° 4 serbatoi interrati:

- Serbatoio interrato 10.000 l gasolio per autotrazione
- Serbatoio 5.000 l gasolio per centrale termica
- Serbatoio 15.000 l gasolio per centrale termica
- Serbatoio 15.000 l gasolio per centrale termica

Reti e Impianti

Impianto Idrico

La Stazione di Malcesine è regolarmente fornita da acquedotto comunale; l'acqua calda sanitaria è prodotta mediante Centrale termica con caldaia a gas metano 114 KW utilizzata anche per la climatizzazione invernale.

La Stazione di San Michele è regolarmente fornita da acquedotto comunale e l'acqua calda sanitaria utilizzata unicamente dal personale della funivia è prodotta mediante scaldacqua elettrico istantaneo posto nei servizi igienici e nel locale di servizio del personale dell'impianto.

La Stazione di Trattospino è alimentata con approvvigionamento forzato, in quanto la stazione a Monte non ha disponibilità di allaccio all'acquedotto comunale. L'impianto funiviario dispone quindi di un serbatoio con capacità di 20.000 l in vetroresina (per acqua potabile) matricola 3757 posizionato nel seminterrato della stazione a monte. L'approvvigionamento dell'acqua avviene mediante la funivia stessa in quanto sotto ogni cabina del tratto San Michele - Trattospino è posizionata una cisterna che viene riempita di acqua potabile nella stazione di San Michele e rilasciata per caduta in specifiche condutture nella stazione di Trattospino che convogliano l'acqua nell'apposito serbatoio. L'acqua così rifornita viene sottoposta a processo di potabilizzazione in specifico impianto con l'aggiunta di ipoclorito di sodio ed è utilizzata per tutta la stazione. Per altri usi, compresi gli sciacquoni dei bagni, viene riutilizzata l'acqua piovana mediante vasca di raccolta posizionata esternamente al sedime del fabbricato. L'acqua calda sanitaria è prodotta mediante Centrale Termica con caldaia a gasolio utilizzata unicamente per lo scopo.

Reti Fognarie

La Stazione di Malcesine è regolarmente allacciata alla fognatura pubblica comunale e sono presenti due reti separate per la raccolta:

- acque provenienti dai servizi igienici Acque Nere
- acque di tipo meteoriche Acque Bianche

La Stazione di San Michele, essendo priva della rete fognaria, effettua un primo trattamento mediante sedimentazione in vasca imhoff con successiva dispersione in suolo della parte liquida; periodicamente le vasche vengono pulite e mantenute. La parte di acque meteoriche viene dispersa in suolo.

La Stazione di Trattospino, essendo priva della rete fognaria, effettua un primo trattamento mediante sedimentazione in vasca imhoff con successiva dispersione in suolo della parte liquida; periodicamente le vasche vengono pulite e mantenute. La parte di acque meteoriche viene convogliata e recuperata in vasche di accumulo per l'approvvigionamento a usi non potabili all'interno della stazione per il rifornimento degli sciacquoni.

Climatizzazione

La Stazione di Malcesine è fornita di impianto CT caldaia a gas metano 114 KW, che fornisce anche al fabbisogno di acqua calda sanitaria. Non sono presenti gruppi frigoriferi per il condizionamento estivo.

La Stazione di San Michele è provvista di due condizionatori split: uno posizionato nel locale mensa e uno nell'ufficio personale tecnico. Entrambi i condizionatori split utilizzano gas tipo R410A con quantitativo gas < 3Kg.

La Stazione di Trattospino è provvista di CT caldaia a gasolio utilizzata unicamente per lo scopo della climatizzazione invernale. La struttura è inoltre provvista di una unità trattamento aria in grado di raffrescare comunque gli ambienti senza gruppo frigo anche perché la stazione si trova a circa 1.800 m s.l.m. per cui - anche durante la stagione estiva - non necessita di climatizzazione forzata.

Impianto elettrico, illuminazione, forza motrice e sistemi di sicurezza ed emergenza

La Stazione di Malcesine è fornita di energia elettrica per illuminazione con allaccio alla rete di distribuzione bassa tensione. Tale fornitura copre il fabbisogno degli uffici e dei locali adibiti all'accoglienza degli ospiti.

La Stazione di San Michele è la stazione strategicamente più importante dal punto di vista della forza motrice dato che ospita i motori di trazione dei due tronconi dell'impianto funiviario. La Stazione è fornita di energia elettrica per illuminazione e forza motrice con allaccio alla rete di distribuzione bassa tensione. Tale fornitura copre il fabbisogno per il funzionamento dei motori e dei locali adibiti al transito degli ospiti oltre che i locali di servizio e destinati al personale interno dell'impianto.

Sono inoltre presenti n. 2 gruppi elettrogeni, con destinazione di emergenza e sicurezza dell'impianto, alimentati a gasolio ed aventi le seguenti caratteristiche:

- Gruppo Elettrogeno marca TESSARI modello PW 500 con:
 - Motore Diesel PERKINS tipo 3008 TAG4 da 426 kW
 - Alternatore MECC ALTE tipo ECN 40 LA da 500 kVA con avvolgimento a ZIG-ZAG
- Gruppo Elettrogeno marca FURLANI con:
 - Motore Diesel VM (12x) 12351 da 290 CV = 213 kW (Aspirato)
 - Alternatore Ansaldo tipo MX 315 da 275 kVA

Entrambi i gruppi elettrogeni sono posizionati all'interno del sedime della Stazione in locale apposito con struttura interamente in cemento armato (pavimento, muri e solaio); i gas di scarico transitano attraverso le marmitte i fumi sono successivamente espulsi all'esterno a parete. La funzione dei gruppi elettrogeni è quella - in presenza di una interruzione dalla rete principale di fornitura elettrica - di alimentare gli impianti elettrici dei locali della stazione ma, soprattutto, di consentire il funzionamento dei motori elettrici di impianto e quindi consentire il recupero delle cabine passeggeri. E' inoltre presente un'area per lo stoccaggio e la ricarica delle batterie utilizzate come UPS; presente cappa aspirante e materiale assorbente nel caso di spargimento di liquidi inquinanti.

La Stazione di Trattospino è fornita di energia elettrica per illuminazione con allaccio alla rete di distribuzione bassa tensione. Tale fornitura copre il fabbisogno dei locali tecnici del personale interno dell'impianto e dei locali adibiti all'accoglienza degli ospiti. E' presente n°1 gruppo elettrogeno, con destinazione di emergenza e sicurezza dell'impianto, alimentato a gasolio ed avente le seguenti caratteristiche:

- Gruppo Elettrogeno marca Tessari modello PVI 160 con:
 - Motore Diesel IVECO tipo NEF 67 TM3 mat. 343788

- Alternatore MARELLI tipo MJB 250 MA/4 mat. MS31476

Il gruppo elettrogeno è posizionato all'interno del sedime della Stazione in locale apposito con struttura interamente in cemento armato (pavimento, muri e solaio). I gas di scarico transitano attraverso le marmitte ed i fumi sono successivamente espulsi all'esterno a parete. La funzione del gruppo elettrogeno è rifornire di energia elettrica i locali adibiti all'accoglienza degli ospiti nel caso avvenisse una interruzione dalla rete principale di fornitura.

Rete Gas

La Stazione di Malcesine è fornita da rete di distribuzione del gas metano per l'alimentazione della caldaia (impianto termico di climatizzazione e acqua calda sanitaria).

La Stazione di San Michele non ha allacciamento alla rete gas metano.

La Stazione di Trattospino non ha allacciamento alla rete gas metano.

Aria Compressa

La Stazione di Malcesine è dotata di impianto di aria compressa, prodotta da una unità di compressione, il quale utilizza olio lubrificante periodicamente rabboccato e/o sostituito unitamente alla parte dei filtri.

La Stazione di San Michele è dotata di impianto di aria compressa, prodotta da una unità di compressione, il quale utilizza olio lubrificante periodicamente rabboccato e/o sostituito unitamente alla parte dei filtri.

La Stazione di Trattospino è dotata di impianto di aria compressa, prodotta da una unità di compressione, il quale utilizza olio lubrificante periodicamente rabboccato e/o sostituito unitamente alla parte dei filtri.

Impianto Antincendio

La Stazione di Malcesine è dotata dei seguenti presidi antincendio:

- Impianto sprinkler nel parking interrato
- Estintori portatili n°55
- Idranti UNI45 n°6
- Attacco Motopompa VVF n°2
- Porte tagliafuoco n°20
- Porte uscita emergenza n°6
- Impianto di rilevazione e allarme autorimessa

La Stazione di San Michele è dotata dei seguenti presidi antincendio:

- Estintori portatili n°15
- Estintore carrellato n°2
- Porte tagliafuoco n°1
- Porta uscita di emergenza n°4


La Stazione di Trattospino è dotata dei seguenti presidi antincendio:

- Estintori portatili n°16
- Estintori portatili zona ristorante n°12
- Naspo UNI25 n°4

- Porte tagliafuoco n°7
- Porta uscita di Emergenza n°8

Cabine Funivia Estintori portatili n°4

Impianti Esterni Estintori portatili n°15



CTA = Centrale Trattamento Aria	CAL = Caldaia	DIS = Disoleatore
GEN = Generatore	MOT = Motore	IMO = Vasca Imofh
SPL = Splitter	SGR = Sgrassatore	SER = Serbatoio
PAR = Parcheggio		

ALLEGATO 3 – ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella Stazione di Malcesine è presente un unico punto di emissione:

- Camino della caldaia alimentata a Gas Metano* (impianto termico civile) di 114 KW, classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto Impianto di combustione a metano con potenzialità <3MW.

Punto dd) della parte I Allegato IV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

*Caldaia a basamento a condensazione Baltur modello ST 115 potenza termica al focolare di 114 KW dotata di camino di espulsione fumi in acciaio a doppia parete

Nella Stazione di San Michele sono presenti quattro punti di emissione:

- Gruppo Elettrogeno Tessari mod. PW500 alimentato a diesel con potenza di 426 KW utilizzato come sistema di sicurezza ed emergenza all’impianto di risalita classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto emissione da “Gruppo elettrogeno di potenza < 1MW alimentato a gasolio”

Punto bb) della parte I Allegato IV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- Gruppo Elettrogeno Furlani alimentato a diesel con potenza di 213 KW utilizzato come sistema di sicurezza ed emergenza all’impianto di risalita classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto emissione da “Gruppo elettrogeno di potenza < 1MW alimentato a gasolio”

Punto bb) della parte I Allegato I annoV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- Impianto di aspirazione in officina per piccole riparazioni meccaniche, emissioni sia convogliate che diffuse, classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto emissione da “Lavorazioni meccaniche dei metalli, con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500Kg/

Punto a) della parte I Allegato IV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- Cappa di aspirazione per le operazioni di ricarica delle batterie utilizzate come UPS sia nelle stazioni che nelle cabine della funivia, emissioni di modestissime quantità di vapori estratti dall’ambiente di ricarica, classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto emissione classificabili come provenienti da laboratorio di analisi e ricerca..”

Punto jj) della parte I Allegato IV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nella Stazione di Trattospino sono presenti due punti di emissione:

- Camino della caldaia alimentata gasolio* (impianto termico civile 200KW + produzione di acqua calda sanitaria 28KW) di 228 KW totali dei due impianti, classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto Impianto di combustione a metano con potenzialità <3MW.

Punto bb) della parte I Allegato IV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

*Caldaia a basamento a condensazione potenza termica al focolare di delle due caldaie 228 KW dotata di camino di espulsione fumi in acciaio a doppia parete

- Gruppo Elettrogeno Tessari mod. PIW160 alimentato a diesel con potenza di 160 KWA utilizzato come sistema di sicurezza ed emergenza all’impianto di risalita

classificato secondo la legislazione vigente in materia come “Scarsamente rilevante in quanto emissione da “Gruppo elettrogeno di potenza < 1MW alimentato a gasolio”

Punto bb) della parte I Allegato IV della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICHI IDRICI

La Stazione di Malcesine è allacciata alla rete idrica comunale (gestore Azienda Gardesana Servizi Spa) sia per la rete di tipo assimilabile al domestico e quindi approvvigionamento per i servizi igienici che per la rete antincendio del parking.

Gli scarichi di acque reflue domestiche nere sono recapitati nella pubblica fognatura nera per le acque nere, e nella pubblica fognatura bianca le meteoriche derivanti dai pluviali. Autorizzazione allo scarico rilasciata da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in data 11/06/2007 in riferimento alla domanda Prot. 2346 del 14/05/2007 e successivo rinnovo con Prot. 699/12 del 14.02.2012.

Non sono presenti scarichi industriali.

La Stazione di San Michele è allacciata alla rete idrica comunale (gestore Azienda Gardesana Servizi Spa) per la rete di tipo assimilabile al domestico e quindi approvvigionamento per i servizi igienici. La Stazione di San Michele fornisce anche la stazione di Trattospino tramite trasporto in cisterna collocata sotto la cabina della funivia.

Gli scarichi di acque reflue domestiche nere sono trattate con vasca imhoff e successiva dispersione; le acque meteoriche dei pluviali (acque bianche) sono a dispersione nel suolo. Autorizzazione allo scarico di acque in dispersione rilasciata da Comune di Malcesine in data 07/06/2007 Prot. N. 7589

Non sono presenti scarichi industriali.

La Stazione di Trattospino non è allacciata alla rete idrica comunale in quanto la zona non è servita da tale servizio. Per l'approvvigionamento si appoggia alla Stazione di San Michele, come pocanzi detto, il trasporto avviene direttamente con la cabina della funivia la quale scarica in una vasca di 20.000 litri posizionata nel seminterrato della Stazione Trattospino. Per rendere l'acqua idonea alla potabilità subisce un trattamento con ipoclorito di sodio. L'approvvigionamento degli sciacquoni dei servizi igienici di tutta la stazione, avviene con il recupero della piovana e convogliata in una cisterna posta fuori dal sedime del fabbricato con capacità di 500mc.

Gli scarichi di acque reflue domestiche nere sono trattate con vasca imhoff e successiva dispersione. Autorizzazione allo scarico di acque in dispersione rilasciata da Comune di Malcesine in data 07/06/2007 Prot. N. 7590. Le acque meteoriche dei pluviali (acque bianche) sono convogliate nella vasca per il recupero e riutilizzo.

Non sono presenti scarichi industriali.

RIFIUTI ED IMBALLAGGI

Nella Stazione di Malcesine sono prodotti rifiuti assimilabili agli urbani; nella zona uffici come nella zona destinata all'accoglienza e transito degli ospiti si producono carta, contenitori vari per alimenti detersivi in plastica, lattine, vetro, rifiuti organici prodotti dal consumo di pasti sia del personale dell'impianto che dalle persone che intendono usufruire del servizio di trasporto, secco non differenziabile. Tali rifiuti sono conferiti al gestore della raccolta municipale (Ser.I.T Servizi per l'Igiene del Territorio) con relativo pagamento della TARSU. La raccolta avviene direttamente nella Stazione di Malcesine.

Nella Stazione di San Michele sono prodotti rifiuti assimilabili agli urbani; nella zona uffici e nella foresteria del personale dipendente dell'impianto, come nella zona destinata

all'accoglienza e transito degli ospiti; principalmente producono carta, contenitori vari per alimenti detersivi in plastica, lattine, vetro, rifiuti organici prodotti dal consumo di pasti sia del personale dell'impianto che dalle persone che intendono usufruire del servizio di trasporto, secco non differenziabile. Tali rifiuti sono conferiti al gestore della raccolta municipale (Ser.I.T Servizi per l'Igiene del Territorio) con relativo pagamento della TARSU. La raccolta avviene direttamente nella Stazione di San Michele. Nella stazione si producono inoltre rifiuti speciali derivanti dalle normali attività di funzionamento dell'impianto, oltre che da manutenzioni periodiche. Da tale processo sono prodotti rifiuti tipo piccoli sfridi di cavi elettrici, latte vuote di olii lubrificanti, filtri olio.

Nella Stazione di Trattospino sono prodotti rifiuti assimilabili agli urbani; principalmente si producono carta, contenitori vari per alimenti detersivi in plastica, lattine, vetro, rifiuti organici prodotti dal consumo di pasti sia del personale dell'impianto che dalle persone che intendono usufruire del servizio di trasporto, secco non differenziabile. Tali rifiuti sono conferiti al gestore della raccolta municipale (Ser.I.T Servizi per l'Igiene del Territorio) con relativo pagamento della TARSU. La raccolta e ritiro avviene nella Stazione di San Michele previo trasporto degli stessi con l'utilizzo della funivia. Nella stazione si producono inoltre rifiuti speciali derivanti dalle normali attività di funzionamento dell'impianto, oltre che da manutenzioni periodiche. Da tale processo sono prodotti rifiuti tipo piccoli sfridi di cavi elettrici, latte vuote di olii lubrificanti, filtri olio.

EMISSIONI ACUSTICHE

Il D.P.R. del 14.11.1997 inquadra la zona come "Area prevalentemente residenziale" con valore limite di disturbo di 50 dB(A). Si segnala che per le varie stazioni si necessita di una dichiarazione di "non necessità di effettuare indagine acustica" ovvero provvedere ad effettuare l'indagine per ogni stazione.

Per quanto riguarda le aree di sorvolo, le emissioni rumorose sono collegate al funzionamento della funivia e quindi allo scorrere dei cavi oltre che dal passaggio della cabina; in occasione di un reclamo da parte di un residente nei pressi di un area di sorvolo e precisamente nei pressi di un pilone relativo al primo tratto (metà strada) a circa 80 metri di distanza è stata precedentemente effettuata un'indagine rumore con risultati soddisfacenti - inferiori ai 50 dB(A) consentiti per la zona dal D.P.R. 14/11/1997. Relazione fonometrica Ing. Norbert Konder – rilievi fonometrici di data 07/07/2005 e 21/07/2005 con richiesta di opere di mitigazione. Relazione fonometrica Ing. Norbert Konder rilievi fonometrici di data 19/04/2007 per verifica efficacia opera di mitigazione richieste precedentemente con esiti soddisfacenti con rumore prodotto dal movimento della funivia nella zona attorno al secondo pilone del primo tratto di 48.65 dB(A). Si precisa che tale misurazione la si può standardizzare anche per gli altri tratti e per gli altri piloni in quanti situazioni ambientali e costruttive del tutto analoghe e similari.

SOSTANZE PERICOLOSE

Nella Stazione di Malcesine non sono utilizzate sostanze pericolose.

Nella Stazione di San Michele sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

Olio idraulico	Utilizzato per il funzionamento dei motori per il funzionamento dell'impianto funiviario
Olio lubrificante	Utilizzato per la lubrificazione degli organi e delle funi in movimento dell'impianto funiviario
Grasso lubrificante	Utilizzato per la lubrificazione delle ruote in

	movimento dell'impianto funiviario
Vernici in bombolette	Utilizzato per piccoli ritocchi protettivi delle strutture esposte alle intemperie esterne
Gasolio	Utilizzato per il rifornimento dei generatori di emergenza e sicurezza
Acido solforico	Unicamente contenuto nelle batterie di trazione utilizzate nelle cabine di manovra delle stazioni e nelle cabine della funivia

Altre piccole quantità di sostanze soggette all'obbligo di informazione sui pericoli sono utilizzate nelle attività di pulizia e manutenzione

Nella Stazione di Trattospino sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

Olio lubrificante	Utilizzato per la lubrificazione degli organi in movimento dell'impianto funiviario
Gasolio	Utilizzato per il rifornimento dei generatori di emergenza e sicurezza e delle caldaie per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
Ipcolorito di sodio	Utilizzato per la potabilizzazione dell'acqua

SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO E AD EFFETTO SERRA

Nella Stazione di Malcesine gli impianti contenenti sostanze lesive per l'ozono o ad effetto serra presenti è costituito dal circuito frigorifero utilizzato per climatizzare e trattare l'aria.

Nella Stazione di San Michele gli impianti contenenti sostanze lesive per l'ozono o ad effetto serra presenti è costituito dal circuito frigorifero utilizzato per climatizzare e trattare l'aria sono presenti nella sala foresteria utilizzata dal personale di servizio e nell'ufficio tecnico della stazione; entrambe le macchine sono di marca Daikin con utilizzo Gas R410A con quantitativo < 3Kg classificato come a danno zero per l'ozono e classificato come Gas F dal Reg 842/2006 a effetto serra

Nella Stazione di Trattospino non sono presenti impianti contenenti sostanze lesive per l'ozono o ad effetto serra, in quanto non sono presenti impianti di climatizzazione estiva.

CONSUMO DI RISORSE E MATERIE PRIME

La Stazione di Malcesine utilizza le seguenti risorse energetiche:

- Energia elettrica per illuminazione e forza motrice dei locali adibiti ad uffici ed al ricevimento degli ospiti
- Acqua di acquedotto per l'approvvigionamento idrico dei servizi igienici e della rete antincendio del parking
- Gas Metano utilizzato come combustibile per il riscaldamento degli ambienti oltre alla produzione di acqua calda sanitaria

La Stazione di San Michele utilizza le seguenti risorse energetiche:

- Energia elettrica per illuminazione dei locali adibiti ad uffici ed al ricevimento degli ospiti oltre alla forza motrice dell'impianto funiviario

- Acqua di acquedotto per l'approvvigionamento idrico dei servizi igienici oltre alla fornitura, tramite trasporto su cisterna, della Stazione di Trattospino dell'acqua utilizzata per scopi potabili

La Stazione di Trattospino utilizza le seguenti risorse energetiche:

- Energia elettrica per illuminazione e forza motrice dei locali adibiti alle cabine tecniche dell'impianto, oltre al ricevimento degli ospiti
- Acqua di cisterna/serbatoio per l'approvvigionamento idrico utilizzato per scopi potabili tramite trasporto della Stazione di San Michele
- Gasolio utilizzato per l'alimentazione della caldaia per il riscaldamento degli ambienti oltre che per la produzione di acqua calda sanitaria, e per l'alimentazione del generatore di emergenza e sicurezza.

INQUINAMENTO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Le tre stazioni dell'impianto di ATFMMB si trovano su siti ove non c'erano attività industriali o altra attività che possa aver inquinato il suolo o sottosuolo, sono perlopiù in zona che si può classificare come residenziale, in particolare la stazione di Malcesine e San Michele, mentre la Stazione di Trattospino è posizionata in zona montana isolata.

Nella Stazione di San Michele è presente n. 1 cisterna 90 litri interrata di gasolio per l'approvvigionamento dei due generatori di sicurezza ed emergenza.

Nella Stazione di Trattospino sono presenti n. 3 cisterne interrate per la fornitura della caldaia a gasolio, e n.1 per l'approvvigionamento al generatore di emergenza e sicurezza

Certificato di regolare esecuzione di data 23/12/2008 relativo alla D.I.A. di data 03/07/2008 relativamente a posa serbatoio interrato 10.000 l per autotrazione.

Certificato di collaudo rilasciato da Serbatoicemin Eurotank S.r.l. serbatoio 5.000 l (centrale termica) matricola 7517 di data 30/11/2005

Certificato di collaudo rilasciato da Serbatoicemin Eurotank S.r.l. serbatoio 15.000 l (centrale termica) matricola 7552 di data 30/11/2005

Certificato di collaudo rilasciato da Serbatoicemin Eurotank S.r.l. serbatoio 15.000 l (centrale termica) matricola 7553 di data 30/11/2005

Certificato di collaudo rilasciato da Serbatoicemin Eurotank S.r.l. serbatoio 10.000 l (autotrazione) matricola 7873 di data 19/08/2006

AMIANTO

Visto che tutte le tre stazioni e l'intero impianto funiviario sono di recente ricostruzione, non sono presenti materiali contenenti amianto.

ODORI

L'attività di erogazione del servizio di trasporto di persone e cose su fune non genera odori verso l'esterno.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Per l'erogazione del servizio non sono utilizzati macchinari o apparecchiature che contengono sorgenti radioattive o materiali che producono radiazioni ionizzanti.

TRAFFICO

Il numero dei dipendenti che operano nella struttura è limitato (mediamente < 50), il loro contributo al traffico locale risulta non significativo.

Il traffico di mezzi dovuti all'attività, e quindi le automobili utilizzate dagli ospiti per accedere all'impianto di risalita non risulta quantificabile, se non dal numero di accessi al parking interrato e da gli ospiti che talvolta sono costretti a parcheggiare in altro luogo per carenza di parcheggi.

Comunque sia, il traffico veicolare causato dalla funivia non va ad influenzare il traffico locale, che è invece caratterizzato, nella stagione estiva, da un flusso pressoché continuo e costante arrivando talvolta alla congestione. Uno dei problemi della SS Gardesana del resto è la congestione estiva derivata dall'alto flusso turistico della zona.

PREVENZIONE INCENDI

Le strutture e le attività della AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO rientrano in quelle soggette alla prevenzione incendi.

Stazione di Malcesine: CPI autorimessa Prot. 1788/P – pratica n. 64320 rilasciato il 07/02/2011 valido fino al 02/02/2017 rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona

Stazione di San Michele: CPI locale generatori in fase di acquisizione.

Stazione di Trattospino: CPI locale generatori + locale stazione termica Prot. 1790/P – pratica n. 70646 rilasciato il 07/02/2011 valido dal 03/02/2011 fino al 02/02/2014 rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona; CPI impianto fisso distribuzione carburante Prot. 10983/PI – pratica n. 73584 rilasciato il 12/08/2010 valido dal 12/08/2010 fino al 11/08/2016 rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona

Tutti i presidi antincendio risultano regolarmente sottoposti a controllo periodico semestrale da parte di personale qualificato e monitoraggio periodico da parte del personale interno relativamente a presenza, posizione, corretta segnalazione, indicatore di carica (ove applicabile).

ALLEGATO 4 – SITUAZIONI DI POSSIBILE EMERGENZA

POSSIBILI SCENARI DI EMERGENZA	ASPETTI AMBIENTALI COINVOLTI
1 - Incendio	<p>Emissioni incontrollate di fumi di combustione</p> <p>Consumo di acqua da acquedotto per spegnimento incendio</p> <p>Acqua reflua di spegnimento incendi che può disperdersi nelle caditoie e quindi in fognatura e nei terreni circostanti</p> <p>Produzione di rifiuti di materiali e strutture bruciate</p> <p>Emissione di rumore per le varie operazioni di controllo e spegnimento dell'incendio</p>
2 - Rottura dei generatori e dei serbatoi di olio e/o gasolio	<p>Possibile spandimento di liquidi inquinanti tipo olio e gasolio nel locale adibito all'alloggiamento dei generatori</p> <p>Produzione di rifiuti consistenti in materiale assorbente intriso del liquido sversato</p>
3 - Rottura delle cisterne interrate contenenti gasolio o delle condotte interrate per il trasporto dello stesso	<p>Possibile spandimento nel terreno di gasolio con conseguente contaminazione del sottosuolo</p>
4 - Rottura dei contenitori dell'ipoclorito di sodio	<p>Possibile spandimento del liquido nel locale adibito all'alloggiamento dell'impianto di potabilizzazione</p> <p>Produzione di rifiuti consistenti in materiale assorbente intriso del liquido sversato</p>